

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 10 dicembre 1993

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano altre forme di versamento).

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 dicembre 1993, n. 508.

Autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato nazionale per la bioetica Pag. 4

LEGGE 6 dicembre 1993, n. 509.

Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 1993.

Approvazione del piano di ripartizione tra bacini idrografici delle somme da destinare all'attuazione dei programmi di manutenzione idraulica Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 1993.

Assegnazione dello stanziamento di trenta miliardi di lire in favore delle regioni per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per l'anno 1993. Pag. 14

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni

DECRETO 28 ottobre 1993, n. 510.

Regolamento recante istituzione del servizio facsimile da posto pubblico abilitato a destinatari muniti di terminale facsimile. Pag. 14

DECRETO 28 ottobre 1993, n. 511.

Regolamento recante istituzione in via provvisoria del servizio PT fax Pag. 15

DECRETO 8 novembre 1993, n. 512.

Regolamento recante integrazione del decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33, approvativo del regolamento del servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione Pag. 16

Ministero del tesoro**DECRETO 19 novembre 1993.**

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 novembre 1993 Pag. 18

DECRETO 6 dicembre 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni Pag. 19

DECRETO 6 dicembre 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni Pag. 19

DECRETO 6 dicembre 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni Pag. 20

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

**Comitato interministeriale
per il coordinamento della politica industriale**

DELIBERAZIONE 19 ottobre 1993.

Modificazioni alla deliberazione 25 marzo 1992 concernente individuazione dei casi di crisi occupazionale Pag. 21

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Università di Verona****DECRETO RETTORALE 8 ottobre 1993**

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 22

Università «La Sapienza» di Roma**DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1993**

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 26

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Trasferimento dell'ambasciata d'Italia in Nigeria da Lagos alla nuova capitale Abuja ed istituzione in Lagos di una sezione distaccata dell'ambasciata. Pag. 29

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note conclusosi il 28 luglio 1991, firmato ad Algeri il 18 maggio 1991 Pag. 29

Ministero del tesoro:

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 1993 Pag. 29

Cambi di riferimento del 9 dicembre 1993 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 Pag. 30

Smartimento di ricevuta di debito pubblico Pag. 30

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale Pag. 30

Scioglimento di società cooperative Pag. 31

Ministero della sanità: Provvedimenti concernenti la costituzione degli ordini dei veterinari delle province di Rimini, Verbania-Cusio-Ossola, Crotone, Vibo Valentia, Firenze e Prato, Vercelli e Biella, Como e Lecco, Milano e Lodi. Pag. 34

Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali: Iscrizione dell'associazione «A.P.N.A.L. - Associazione produttori nocciole Alto Lazio», in Ronciglione, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori di frutta in guscio e/o carrube. Pag. 35

Ministero dell'interno: 126° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo Pag. 36

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione professionale pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per la chimica, a seguito del decreto ministeriale 11 novembre 1991 pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1991 Pag. 46

Affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione professionale pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca sui materiali innovativi avanzati, a seguito del decreto ministeriale 14 aprile 1992 pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1992 Pag. 46

Regione Friuli-Venezia Giulia: Scioglimento della società cooperativa «Volere è potere - Soc. coop. a r.l.», in Udine, e nomina del commissario liquidatore Pag. 47

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 109

Ministero dell'interno

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1993

Revisione della classificazione generale delle province della Repubblica ai fini dell'assegnazione della qualifica del segretario.

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1993.

Revisione della classificazione generale dei comuni, dei consorzi e delle convenzioni di comuni della Repubblica ai fini dell'assegnazione della qualifica del segretario.

93A5793-93A5794

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n 36:

Gruppo Elba, società per azioni, in Fiorano Modenese (Modena): Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1993

Deste, società per azioni, in Mestrino (Padova): Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1993.

Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 4 novembre 1993

Centrobanca - Banca centrale di credito popolare, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1993

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 dicembre 1993, n. 508.

Autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato nazionale per la bioetica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per il funzionamento del Comitato nazionale per la bioetica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1990, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli CONSO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 292)

Presentato dal sen COLOMBO SVEVO ed altri il 29 maggio 1992

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 14 luglio 1992, con parere della commissione 5ª

Esaminato dalla 1ª commissione il 5, 19 novembre 1992. 1º aprile 1993.

Relazione scritta annunciata l'8 giugno 1993 (atto n. 292/A - relatore sen COMPAGNA)

Esaminato in aula e approvato il 9 giugno 1993

Camera dei deputati (atto n. 2762)

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede legislativa, il 23 giugno 1993, con pareri delle commissioni I e V

Esaminato dalla XII commissione il 21 luglio 1993 e approvato, con modificazioni, il 22 settembre 1993

Senato della Repubblica (atto n. 292/B)

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 30 settembre 1993, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 24 novembre 1993.

93G0587

LEGGE 6 dicembre 1993, n. 509.

Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Definizione delle munizioni commerciali per uso civile e controllo delle medesime)

1. Le munizioni per uso civile assoggettate a controllo ai sensi della presente legge sono quelle di qualunque tipo e calibro,

fabbricate in Italia e destinate all'impiego nelle armi classificate comuni a norma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, comprese le munizioni a salve, nonché quelle destinate agli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive.

2. Le munizioni di cui al comma 1 debbono essere sottoposte a controllo conformemente alle prescrizioni della presente legge ed alle decisioni adottate dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP), istituita con la Convenzione internazionale di Bruxelles del 1° luglio 1969, di cui è stata autorizzata la ratifica con la legge 12 dicembre 1973, n. 993.

3. Le decisioni di cui al comma 2, con gli allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante, decorso il termine di sei mesi previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento della CIP allegato alla Convenzione di cui alla citata legge 12 dicembre 1973, n. 993, sono rese esecutive con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'interno, che deve provvedere entro il termine perentorio di quindici giorni:

4. Sono altresì sottoposte ai controlli previsti dalla presente legge le munizioni comunque provenienti dall'estero e non provviste di uno dei contrassegni di controllo riconosciuti in Italia a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, della Convenzione di cui alla citata legge 12 dicembre 1973, n. 993.

5. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, le parole: «nonchè le armi tipo guerra» sono sostituite dalle seguenti: «le armi a salve, le armi tipo guerra».

6. All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive devono essere sottoposti a prova presso il Banco nazionale di prova secondo la normativa internazionale adottata dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) con decisioni CIP XV-8 del 1978 e CIP XVI-6 del 1980, e successivi emendamenti».

Art. 2.

(Contenuto del controllo)

1. Il controllo delle munizioni comprende:

- a) la verifica dell'esistenza dei marchi distintivi sulle unità di imballaggio elementare;
- b) la verifica dell'esistenza dei marchi distintivi su ciascuna cartuccia;
- c) la verifica della conformità delle caratteristiche dimensionali;
- d) la verifica della pressione media delle cartucce o dei parametri equivalenti nel caso di munizioni speciali;
- e) la verifica della sicurezza di funzionamento.

Art. 3.

(Indicazione obbligatoria sulla unità di imballaggio elementare)

1. Le munizioni messe in commercio o comunque consegnate a terzi devono essere contenute in un imballaggio appropriato.

2. L'unità di imballaggio elementare deve essere opportunamente chiusa e deve portare le seguenti indicazioni:

- a) il nome o marchio di fabbrica del produttore o di colui per il quale le munizioni sono state caricate e che ne assume la garanzia di conformità alle prescrizioni;
- b) la denominazione commerciale o la denominazione secondo le norme;
- c) il numero di identificazione del lotto e la quantità di cartucce in ogni imballaggio elementare;
- d) per le munizioni da caccia a pallini per armi a canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni, di cui alla decisione CIP XVI-5, n. 2, una indicazione supplementare che avverta con chiarezza ed a caratteri indelebili che trattasi di munizioni da utilizzare esclusivamente con armi che abbiano subito favorevolmente la prova superiore;
- e) il contrassegno di controllo attestante che le munizioni sono state controllate conformemente alle prescrizioni della presente legge nonché alle decisioni della CIP, indicate all'articolo 1, comma 2.

Art. 4.

(Indicazioni distintive delle cartucce)

1. Su ogni cartuccia devono essere impresse le seguenti indicazioni:

a) l'identificazione del fabbricante della cartuccia o di chi ne assume la garanzia (marchio di origine o marchio di fabbricazione);

b) sui fondelli delle munizioni a percussione centrale il calibro o la denominazione commerciale delle munizioni stesse;

c) per le munizioni a pallini a percussione centrale, il diametro o la numerazione dei pallini e la lunghezza del bossolo se questa oltrepassi i 65 millimetri per i calibri 20 e superiori, ovvero i 63,5 millimetri per i calibri 24 ed inferiori.

2. Le munizioni da caccia a pallini per armi a canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni devono essere identificabili mediante zigrinatura del fondello o mediante una colorazione caratteristica o con altri mezzi opportuni.

Art. 5.

(Conformità alle prescrizioni della Commissione internazionale permanente)

1. Il controllo delle dimensioni delle munizioni, delle pressioni medie delle cartucce o dei parametri equivalenti nel caso di munizioni speciali, nonché della sicurezza di funzionamento si effettua secondo le prescrizioni delle decisioni della CIP entrate in vigore a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del citato regolamento della CIP allegato alla Convenzione di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, saranno fissate le modalità di controllo e la quantità delle produzioni non in serie di cartucce da caccia a pallini a percussione centrale

destinate unicamente al mercato interno, fermi in ogni caso il rispetto dei limiti di pressione stabiliti dalla CIP e l'apposizione, sulle unità di imballaggio elementare, delle indicazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d), e, sulle cartucce; delle indicazioni distintive previste all'articolo 4.

Art. 6.

(Organi nazionali competenti per la prova delle munizioni commerciali)

1. Organi nazionali competenti ad effettuare le prove in conformità alle prescrizioni della presente legge ed alle decisioni della CIP di cui all'articolo 1, comma 2, sono il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia) o le sezioni del Banco stesso che dovessero costituirsi in altre località a norma dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, come integrato dall'articolo 2 della legge 14 marzo 1968, n. 317.

2. Ai fini dell'espletamento delle prove indicate al comma 1 i delegati del Banco nazionale di prova possono effettuare il prelievo di munizioni di qualsiasi tipo e provenienza, sia presso fabbricanti e importatori, sia presso ciascuna armeria o ciascun punto di vendita. I delegati del Banco nazionale di prova trovando impedimenti durante i prelievi di munizioni possono chiedere l'intervento della forza pubblica.

3. Ai fini dell'esecuzione dei controlli di fabbricazione, il Banco nazionale di prova può abilitare i fabbricanti o gli importatori purchè soddisfino alle condizioni di idoneità previste.

4. Ai soli fini del controllo di fabbricazione il Banco nazionale di prova può delegare organismi associativi all'uopo autorizzati.

5. I soggetti abilitati e delegati di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo operano sotto la vigilanza del Banco nazionale di prova.

6. Gli oneri relativi all'abilitazione dei fabbricanti, degli importatori e degli organismi associativi per il controllo di fabbricazione ed i successivi controlli periodici

obbligatori previsti dalla CIP, nonché il controllo di tipo delle munizioni, sono a carico dei richiedenti.

7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8, verrà emanato un regolamento concernente le modalità per i prelievi ispettivi effettuati presso i fabbricanti, i caricatori, i depositi o punti di vendita, nonché quelle relative al rimborso per le munizioni prelevate.

Art. 7.

(Soggetti autorizzati all'apposizione del contrassegno e modalità per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Le operazioni di controllo e di apposizione del contrassegno su ogni unità di imballaggio elementare sono effettuate sotto la sorveglianza del Banco nazionale di prova, ferma la responsabilità del fabbricante delle munizioni per ogni difetto delle medesime, delle apparecchiature utilizzate per il controllo e dello svolgimento delle operazioni.

2. Possono essere autorizzati all'apposizione del contrassegno, oltre ai fabbricanti di munizioni, anche gli importatori che pongano in commercio munizioni prodotte in uno Stato non aderente alla Convenzione indicata all'articolo 1. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 8 previo accertamento dei requisiti appresso indicati:

a) che il richiedente posseda gli apparecchi di misura delle dimensioni, delle pressioni o dei parametri equivalenti per il tipo di munizioni e disponga del personale capace di utilizzarli, oppure abbia affidato il controllo della sua produzione ad una autorità riconosciuta;

b) che i controlli abbiano dimostrato che le munizioni fabbricate sono conformi alle prescrizioni previste dalla presente legge ed alle decisioni, compresi gli allegati tecnici, adottate dalla CIP, di cui al comma 2 dell'articolo 1.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è revocata qualora vengano meno le condizioni ivi previste.

4. Nell'esercizio dei suoi poteri di sorveglianza, il direttore del Banco nazionale di prova può, con effetto immediato, inibire l'apposizione del contrassegno su lotti giudicati non conformi ai requisiti prescritti.

5. Il provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni, innanzi alla Commissione di cui all'articolo 8.

Art. 8.

(Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami)

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituita una Commissione composta dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato quale presidente, dal direttore del Banco nazionale di prova o da un suo delegato e da tre esperti in materia di munizioni, armi o polveri propellenti.

2. I componenti della Commissione sono nominati, per la durata di un quinquennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e possono essere riconfermati.

3. La Commissione ha il compito di determinare le caratteristiche del contrassegno di controllo e di stabilire le misure di protezione del contrassegno stesso; di rilasciare le autorizzazioni per l'apposizione del contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni o agli importatori di cui al comma 2 dell'articolo 7; di procedere alla revoca delle autorizzazioni stesse; di decidere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal direttore del Banco nazionale di prova nell'esercizio delle sue funzioni.

4. La Commissione svolge altresì funzioni consultive circa il recepimento delle decisioni della CIP ed esprime parere motivato ai fini di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, del citato regolamento allegato alla Convenzione di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, per le decisioni adottate dalla CIP successivamente alla

data di entrata in vigore della presente legge.

5. La Commissione esprime inoltre parere sui provvedimenti di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanati nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 9, nonché sulla definizione delle tariffe di cui all'articolo 11, comma 1.

6. All'onere per il funzionamento della Commissione quantificato in lire 10 milioni annui si provvede a valere sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1994 e 1995.

Art. 9.

(Vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato)

1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni poste con la presente legge e con le decisioni della CIP, di cui al comma 2 dell'articolo 1, spettano al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Ove si constati che uno o più lotti di munizioni, provvisti del contrassegno di controllo, non siano rispondenti ai requisiti prescritti, previo l'espletamento di una ulteriore prova presso il Banco nazionale di prova, e disposto il ritiro del lotto o dei lotti dal commercio. Il provvedimento è adottato, senza indugio, dal direttore del Banco nazionale di prova.

3. Qualora la difformità dei requisiti di cui al comma 2 riguardi unicamente eccesso di pressioni, o parametri equivalenti, il fabbricante può essere autorizzato a rimettere in vendita le munizioni dopo aver apposto le indicazioni previste per le munizioni da caccia a pallini per armi ad anima liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni che sviluppano pressioni superiori a quelle normali.

4. Nel caso di ritiro del lotto o dei lotti dal commercio il direttore del Banco nazionale di prova comunica il provvedimento al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla Commissio-

ne di cui all'articolo 8 ed all'ufficio permanente della CIP, fornendo tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei lotti stessi.

Art. 10.

(Nuova denominazione del Banco nazionale di prova ed integrazione del consiglio di amministrazione del Banco stesso)

1. In relazione alle nuove attribuzioni previste dalla presente legge, il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia assume la denominazione di «Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali».

2. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612, fanno parte del consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova anche un rappresentante degli industriali fabbricanti di munizioni, un rappresentante degli artigiani fabbricanti di munizioni e un rappresentante dei fabbricanti di componenti di munizioni.

Art. 11.

(Finanziamento del Banco di prova)

1. Le tariffe per il controllo delle munizioni commerciali previsto dalla presente legge sono determinate secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8.

2. Per far fronte alle esigenze di adeguamento organizzativo e agli oneri derivanti dalla prima attuazione della presente legge, al Banco nazionale di prova viene concesso in via straordinaria un contributo di lire 1 miliardo per l'anno 1993.

3. Il programma di utilizzazione del contributo di cui al comma 2 sarà preventivamente sottoposto all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che fisserà con proprio decreto le procedure di erogazione.

4. All'onere di lire 1 miliardo derivante per l'anno 1993 dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2 si provvede a valere sul capitolo 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(Sanzioni)

1. Chiunque commerci, esponga in vendita o detenga, in negozi o relativi magazzini, munizioni soggette a prova che risultino sprovviste del contrassegno o che non abbiano superato la prova è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5 milioni.

2. Per i fabbricanti e gli importatori, autorizzati ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, che mettano in commercio munizioni senza contrassegno o che non abbiano superato la prova e prevista la revoca temporanea della licenza fino ad un periodo di dodici mesi e la revoca definitiva in caso di reiterazione della medesima infrazione.

3. Per le altre violazioni alle norme della presente legge, senza pregiudizio della procedura prevista dall'articolo 9 per le munizioni provviste del contrassegno di controllo ma non conformi alle prescrizioni tecniche, si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2 milioni.

4. Le sanzioni vengono irrogate dagli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA), competenti per territorio, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.

6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche nel caso di mancata osservanza dei limiti di pressione stabiliti dalla CIP, di mancata applicazione dei contrassegni previsti all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d) e di mancata applicazione delle indicazioni distintive di cui all'articolo 4 relativamente alle cartucce di cui al comma 2 dell'articolo 5.

Art. 13.

(Rinvio alla normativa vigente in materia di munizioni)

1. Restano ferme le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, penali e di pubblica sicurezza, compresa la legislazione speciale, in materia di fabbricazione, importazione ed esportazione, anche temporanea, commercio, acquisto e vendita, detenzione e cessione a qualunque titolo della detenzione medesima, deposito, trasporto, porto, nonché intermediazione, aventi ad oggetto le munizioni di qualsiasi genere.

Art. 14.

(Norma transitoria)

1. Restano valide le autorizzazioni per l'applicazione del contrassegno rilasciate dal Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 21 ottobre 1981.

2. Il Banco nazionale di prova è tenuto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere copia delle autorizzazioni rilasciate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Il testo dell'art. 2 della legge n. 110/1975 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, è il seguente:

«Art. 2 (Armi e munizioni comuni da sparo). - Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente art. 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:

- a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
- b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
- c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
- d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
- e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;
- f) le rivoltelle a rotazione;
- g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
- h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890.

Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.

Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'art. 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.

Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile».

La legge n. 993/1973 reca: «Ratifica ed esecuzione della convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, con regolamento e annessi I e II, adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969».

Il testo dell'art. 8 del regolamento della CIP allegato alla convenzione di cui alla citata legge n. 993/1973, è il seguente:

«Art. 8. — I. Le decisioni entrano in vigore se nei sei mesi che seguono la notifica prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 5, nessuna delle Parti contraenti si oppone o formula riserve presso il Governo del Regno del Belgio.

Se una Parte contraente si oppone a una decisione, questa non avrà efficacia nei confronti delle altre Parti contraenti. In caso di riserve formulate da una Parte contraente nei confronti di una decisione, quest'ultima entra in vigore soltanto se la detta Parte contraente ritira le proprie riserve.

La data del ricevimento della notifica indirizzata al Governo del Regno del Belgio viene considerata come data di ritiro.

Il Governo del Regno del Belgio informa la Commissione internazionale permanente di ogni opposizione, riserva o ritiro di una riserva.

2. In caso di decisioni prese dalla Commissione, in conformità del paragrafo 7 dell'articolo I della convenzione, la Parte contraente il cui o i cui punzoni di prova non siano riconosciuti e debbano essere depennati dalla tabella ufficiale, non è autorizzata a fare opposizione né a formulare riserve».

Il testo dell'art. I della convenzione di cui alla citata legge n. 993/1973 è il seguente:

«Art. I. — Viene istituita una commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili, qui appresso indicata Commissione internazionale permanente, abbreviata con la sigla CIP.

Essa ha il compito:

1) di scegliere, da un lato, gli apparecchi che serviranno da campione per la misurazione della pressione di tiro e, dall'altro, i procedimenti di misurazione che i servizi ufficiali dovranno utilizzare per determinare, nel modo più pratico e preciso, la pressione sviluppata dalle cartucce da tiro e da prova:

a) nelle armi da caccia, da tiro, da difesa, ad eccezione delle armi destinate alla guerra terrestre, navale o aerea; tuttavia le Parti contraenti hanno la facoltà di utilizzare per tutte o per una parte di queste ultime armi, gli strumenti ed i procedimenti di misurazione adottati;

b) in tutti gli altri dispositivi portatili, armi od apparecchi a scopi industriali o professionali non menzionati in precedenza e che utilizzano una carica di esplosivo per la propulsione, sia di un proiettile, sia di qualsivoglia elemento meccanico e la cui prova sia riconosciuta necessaria dalla Commissione internazionale permanente.

Detti apparecchi saranno denominati «apparecchi campione».

2) di determinare la natura e le modalità di esecuzione delle prove ufficiali alle quali dovranno, per offrire ogni garanzia di sicurezza, essere sottoposte le armi o gli apparecchi indicati ai paragrafi 1), a) e b);

Dette prove saranno designate con l'espressione «prove campione»;

3) di apportare agli apparecchi campione di misurazione, ai metodi d'impiego ad essi relativi nonché alle prove campione, tutti i perfezionamenti, modifiche o complementi richiesti dal progresso della metrologia, della fabbricazione delle armi da fuoco portatili e degli apparecchi, a scopi industriali o professionali, nonché delle loro munizioni;

4) di ricercare l'unificazione delle dimensioni della camera di cartuccia delle armi da fuoco poste in commercio e le modalità di controllo e di prova delle loro munizioni;

5) di esaminare le leggi e i regolamenti relativi alla prova ufficiale delle armi da fuoco portatili emanate dai Governi contraenti al fine di accertare che siano conformi alle disposizioni adottate in applicazione del precedente paragrafo 2);

6) di dichiarare in quali Stati contraenti la esecuzione delle prove corrisponda alla prova campione di cui al paragrafo 2) e di pubblicare una tabella riproducente i modelli dei punzoni utilizzati dai Banchi di prova ufficiali dei detti Stati sia attualmente sia a partire dalla firma della convenzione del 15 luglio 1914;

7) di ritirare la dichiarazione di cui al precedente paragrafo 6) e di modificare la tabella ove non siano più soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6)».

Il testo dell'art. I della legge n. 186/1970 (Modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili), come da ultimo modificato dalla legge n. 110/1975, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. I. — Le armi da fuoco portatili di qualunque calibro e dimensioni fabbricate in Italia, le armi a salve, le armi tipo guerra regolamentari nazionali o straniere allestite a nuovo o modificate ad uso

caccia da ditte private e per la vendita a privati, debbono essere sottoposte alla prova del Banco nazionale di prova del Gardone Val Trompia (Brescia) istituito con regio decreto 3 febbraio 1910, n. 20, modificato con regio decreto 15 novembre 1925, o di sua sezione che dovesse eventualmente costituirsi in altra località

La prova subita deve risultare da appositi marchi, impressi su ogni singola arma, dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita, occorrendo, dal Banco o dalla sezione predetta, può essere rilasciato anche un certificato per l'arma o le armi provate, di pertinenza di una singola ditta

Le armi importate dall'estero sono pure soggette a detta prova, qualora non portino il marchio della prova già subita presso un Banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato Banco ufficiale

Gli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive devono essere sottoposti a prova presso il Banco nazionale di prova secondo la normativa internazionale adottata dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) con decisioni CIP XV-8 del 1978 e CIP XVI-6 del 1980, e successivi emendamenti»

Nota all'art. 5

— Per il testo dell'art. 8 del citato regolamento della CIP allegato alla convenzione di cui alla legge n. 993/1973, si veda nelle note all'art. 1

Nota all'art. 6

— Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 186/1960, così come integrato all'art. 2 della legge n. 317/1968, è il seguente.

«Art. 2 — Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per la difesa, possono essere istituite sezioni del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia per la prova di armi da fuoco portatili in altre località dove l'industria di dette armi assumesse una importanza particolare

Detto decreto deve stabilire se la spesa per l'impianto e per il funzionamento della sezione — in quanto non possa essere fronteggiata con le sue proprie entrate — è a carico degli enti e delle associazioni che hanno preso l'iniziativa della sua istituzione e che hanno deliberato di contribuire al suo mantenimento

Il consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia può chiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le armi da fuoco portatili siano sottoposte a prova presso la stabilimento di produzione, qualora l'impresa interessata disponga, e metta a esclusiva e completa disposizione del Banco o della sezione, di locali attrezzati, distinti dallo stabilimento di produzione, ritenuti idonei allo scopo a giudizio insindacabile del Banco o della sezione

Il regolamento amministrativo e tecnico del Banco di prova deve essere sottoposto all'approvazione del Ministro per l'industria e commercio il quale provvede con suo decreto, previa intesa col Ministro per la difesa»

Nota all'art. 8

— Per il testo dell'art. 8 del regolamento allegato alla convenzione di cui alla citata legge n. 993/1973, si veda nelle note all'art. 1

Nota all'art. 10

— Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 1612/1964 (Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 23 febbraio 1960, n. 186, che contiene modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili) è il seguente

«Art. 2 — Il Banco nazionale di prova è retto da un consiglio di amministrazione e funziona sotto la responsabilità di un direttore

Il consiglio di amministrazione nominato dal Ministro per l'industria ed il commercio, è composto di

un rappresentante del Ministero dell'interno,

un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio,

un rappresentante del Ministero della difesa-Esercito,

un rappresentante della camera di commercio, industria ed agricoltura di Brescia

un rappresentante del comune di Brescia,

un rappresentante del comune di Gardone Val Trompia,

due rappresentanti degli industriali fabbricanti di armi,

un rappresentante degli artigiani fabbricanti di armi,

un rappresentante per ciascuna delle camere di commercio, industria ed agricoltura delle province in cui abbiano sede sezioni del Banco

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente

I membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati

Il direttore del Banco partecipa alle riunioni del consiglio con voto consultivo ed ha le funzioni di segretario

Il consiglio si raduna in seduta ordinaria due volte all'anno, entro il mese di marzo e di ottobre, per l'approvazione rispettivamente del conto consuntivo e del bilancio preventivo del Banco. È convocato in seduta straordinaria ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti

Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto del presidente»

Nota all'art. 11

— Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 186/1960 e il seguente:

«Art. 3. — Le tariffe per le prove delle armi da fuoco soggette alle disposizioni della presente legge sono stabilite dal Ministro per l'industria e commercio, su proposta del consiglio di amministrazione del Banco, in base al costo economico del servizio determinato dal costo tecnico e dall'aliquota di spese generali ad esso imputabili»

Nota all'art. 12

— La legge n. 689/1981 reca «Modifiche al sistema penale».

Nota all'art. 14

— Il D.M. 25 settembre 1981 reca «Autorizzazione al Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili, in Gardone Val Trompia, del controllo delle munizioni commerciali»

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1094)

Presentato dal sen. PAIRL ed altri il 23 marzo 1993

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 13 maggio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 24, 30 giugno 1993, 1º, 13, 14 luglio 1993, 4 agosto 1993.

Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede deliberante, il 6 agosto 1993.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 14 settembre 1993

Camera dei deputati (atto n. 3141)

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 30 settembre 1993, con pareri delle commissioni I, II, III, IV, V e XI.

Esaminato dalla X commissione il 13, 21 ottobre 1993 e approvato, con modificazioni, il 28 ottobre 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1094/B)

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, l'8 novembre 1993, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 25 novembre 1993 e approvato il 1º dicembre 1993.

93G0594

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI** 29 novembre 1993.

Approvazione del piano di ripartizione tra bacini idrografici delle somme da destinare all'attuazione dei programmi di manutenzione idraulica.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto l'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce il Comitato dei Ministri per i Servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Vista la delega a presiedere il suddetto Comitato, attribuita dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario per il coordinamento della protezione civile, on. prof. Vito Riggio;

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Visto l'art. 3 della citata legge n. 236/1993 che ha autorizzato l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica e forestale da effettuarsi secondo programmi approvati dalle Autorità di bacino e dalle Regioni sulla base di criteri e modalità fissate con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g), della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, che approva l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale,

Visti i programmi trasmessi dai soggetti indicati dall'art. 3 della sopra richiamata normativa;

Visto il comma 7 del medesimo art. 3, che stabilisce che i fondi da destinare per le finalità in discorso sono ripartiti tra i bacini idrografici e sulla base dei programmi presentati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 183/1989;

Considerato che, ai sensi del precitato art. 3, comma 4, al finanziamento dei programmi di manutenzione idraulica e forestale si provvede mediante l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui per la parte capitale dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il 1992, non impegnate in tale anno e che non siano conservate in bilancio in forza di altre disposizioni legislative;

Considerato che dalle verifiche effettuate presso la Ragioneria centrale del Ministero dei lavori pubblici è stata accertata, alla data del 9 agosto 1993, una disponibilità di L. 278.637.344.000 da destinare alle finalità di cui all'art. 3 più volte citato,

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 1993, n. 401, che, a valere sui fondi sopra indicati, riserva la complessiva quota di L. 75.000.000.000 a favore delle regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta;

Considerato, pertanto, che per effetto delle suddette disposizioni, le disponibilità finanziarie da destinare all'esecuzione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale, risultano ridotte a L. 203.637.344.000;

Vista la proposta formulata ai sensi dell'art. 3, comma 7, del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, dal Comitato dei Ministri, in data 13 ottobre 1993, per la ripartizione delle somme da destinare alla esecuzione del programma straordinario di manutenzione idraulica e forestale;

Considerato che la ripartizione stessa è stata effettuata con la piena osservanza dei criteri dettati dall'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993,

Ritenuta la necessità di tener conto, in sede di attuazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale, della esigenza di favorire il reinserimento dei lavoratori che fruiscono del trattamento di integrazione salariale o dell'indennità di mobilità;

Decreta:

Art. 1

È approvato l'allegato piano di ripartizione tra bacini idrografici delle somme da destinare all'attuazione dei programmi di manutenzione idraulica di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 2.

Sulla base del piano di ripartito di cui all'art. 1, il Ministro dei lavori pubblici provvede, con propri decreti, al trasferimento ed all'assegnazione dei fondi per l'attuazione dei programmi ammessi a finanziamento in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236, provvederanno, non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ad adeguare i programmi presentati, in funzione delle somme attribuite, nonché ad approvare, in caso di mancata indicazione delle priorità, l'elenco degli interventi con le relative priorità comunicandole al Comitato dei Ministri di cui all'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e al Ministro dei lavori pubblici.

Art. 3.

Alle imprese aggiudicatrici dei lavori di esecuzione dei programmi di cui alle premesse, è fatto obbligo di utilizzare, secondo la normativa vigente in materia di lavori socialmente utili, lavoratori che fruiscono del trattamento di integrazione salariale o dell'indennità di mobilità, in misura non inferiore al 15% della forza lavoro complessivamente impegnata.

Roma, 29 novembre 1993

Il Presidente: CIAMPI

ALLEGATO

RIPARTIZIONE FINANZIAMENTI PER BACINO IDROGRAFICO

Coefficiente di popolazione 4
 Coefficiente di superficie 6
 Finanziamento assentito 203 636 milioni

	Popolazione	Superficie	Finanziamento	Percentuale
<i>Bacini di rilievo nazionale</i>				
Isonzo	182 200	1155 4	733	0 36
Tagliamento	153 524	2797 2	1 358	0 67
Livenza	409 325	2520 8	1 615	0 79
Piave	372 468	4366 5	2 312	1 14
Brenta - Bacchiglione	1 718 491	6664 6	5 190	2 55
Adige	1 322 857	12453 7	6 970	3 42
Po	15 208 058	67820 2	49 520	24 32
Arno	1 909 970	7421 0	5 774	2 84
Tevere	4 347 707	17639 5	13 446	6 60
Tut - Gaughiano	696 488	5020 5	3 046	1 50
Volturno	776 234	5589 2	3 392	1 67
Totali	27 097 322	133448 6	93 355	45 84
<i>Bacini di rilievo interregionale</i>				
Lemene	103 451	589 0	389	0 19
Fiseto - Tartaro - C B	356 465	1937 7	1 302	0 64
Reno	1 026 782	4952 0	3 495	1 72
Marecchia	152 436	552 9	445	0 22
Conca	106 964	451 6	338	0 17
Tronto	117 314	1195 9	655	0 32
Sangro	66 842	1536 1	721	0 35
Trigno	61 286	1282 7	610	0 30
Saccione	11 042	262 5	123	0 06
Fortore	83 246	1616 3	717	0 38
Ofanto	175 536	2437 0	1 244	0 61
Bradano	220 142	2634 1	1 388	0 68
Sinni	45 587	1085 9	507	0 25
Magra	132 829	1637 1	857	0 42
Fiora	33 566	914 5	420	0 21
Sefe	264 898	3258 7	1 707	0 84
Noce	33 643	520 4	260	0 13
Lao	23 680	575 6	268	0 13
Totali	3 015 709	27440 0	15 504	7 61
<i>Bacini di rilievo regionale</i>				
Veneto	1 026 483	2452 2	2 479	1 22
Friuli-Venezia Giulia	614 181	1851 0	1 639	0 80
Liguria	1 505 772	3288 2	3 511	1 72
Emilia-Romagna	938 577	5811 8	3 717	1 83
Toscana	1 469 731	12663 9	7 268	3 57
Marche	1 282 575	8289 9	5 221	2 56
Lazio	955 911	5272 8	3 523	1 73
Abruzzo	1 036 205	7123 7	4 391	2 16
Molise	158 163	1553 3	860	0 42
Campania	4 622 648	5726 6	9 003	4 42
Puglia	3 786 415	16978 2	12 367	6 07
Basilicata	268 086	4401 7	2 176	1 07
Calabria	2 019 391	14624 5	8 858	4 35
Sicilia	4 961 383	25710 9	17 612	8 65
Sardegna	1 637 705	24092 4	12 154	5 97
Totali	26 283 226	139841 1	94 777	46 54
TOTALI	56 396 257	300729 7	203 636	100 00

93A6907

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 1993.

Assegnazione dello stanziamento di trenta miliardi di lire in favore delle regioni per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per l'anno 1993.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto l'art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, concernente la concessione di contributi alle regioni, per gli anni 1990, 1991 e 1992, ai fini della realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli immigrati extracomunitari;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, n. 244 in data 26 luglio 1990, con il quale sono state emanate le norme regolamentari per l'erogazione dei suddetti contributi;

Visto l'art. 34 del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429, recante «Disposizioni finanziarie in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari»;

Visti i dati relativi al numero degli stranieri immigrati, esuli e loro familiari residenti al 31 dicembre 1992, forniti dal Ministero dell'interno;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione dell'entità del contributo ordinario da assegnare a ciascuna regione per il finanziamento di programmi finalizzati alla realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per l'anno 1993 per un ammontare globale di L. 30.000.000.000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1993, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali avv. Fernanda Conti;

Decreta:

Il contributo ordinario assegnato a ciascuna regione per il finanziamento di programmi per la realizzazione di

centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari per l'anno 1993 è determinato nella seguente misura:

Regione	Contributo (in lire)
Valle d'Aosta	47.517.000
Piemonte	1.592.223.000
Lombardia	5.460.056.000
Trento	226.602.000
Bolzano	271.960.000
Veneto	2.029.355.000
Friuli-Venezia Giulia	936.196.000
Emilia-Romagna	2.402.824.000
Liguria	854.650.000
Toscana	1.811.502.000
Umbria	538.063.000
Marche	498.832.000
Lazio	7.460.586.000
Abruzzi	420.677.000
Campania	1.855.473.000
Molise	56.111.000
Basilicata	67.518.000
Puglia	645.506.000
Calabria	331.501.000
Sicilia	2.275.997.000
Sardegna	216.851.000
Totale	30.000.000.000

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1993

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per gli affari sociali

CONTI

Il Ministro del tesoro

BARUCCI

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali

PALADIN

93A6908

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 28 ottobre 1993, n. 510.

Regolamento recante istituzione del servizio facsimile da posto pubblico abilitato a destinatari muniti di terminale facsimile.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Viste le raccomandazioni del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico F 170 ed F 190 riguardanti le disposizioni per l'esercizio del servizio pubblico internazionale bureaufax tra i posti pubblici e tra i posti pubblici e i destinatari dotati di terminale facsimile;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1984 riguardante l'istituzione del servizio facsimile pubblico per la trasmissione di documenti grafici in bianco e nero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 22 agosto 1984;

Riconosciuta l'opportunità di consentire nell'ambito nazionale l'espletamento del servizio facsimile da posto pubblico a destinatari muniti di terminale facsimile;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 14 settembre 1993:

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della succitata legge n. 400/1988 (nota GM/77025/4241/DL/CR del 9 ottobre 1993):

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È ammesso, in ambito nazionale, il servizio facsimile pubblico da posto pubblico abilitato a qualunque destinatario munito di terminale facsimile (apparecchiatura facsimile o TC fax).

Art. 2.

1. La tariffa da corrispondere da parte dell'utente che intenda avvalersi del servizio facsimile pubblico è stabilita con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro.

Art. 3.

1. Per l'ammissione al servizio l'utente è tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari del servizio telegrafico pubblico.

2. L'amministrazione può rilasciare agli interessati copia conforme del documento trasmesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 ottobre 1993

Il Ministro PAGANI

Visto, il Guardasigilli CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1993
Registro n. 14 Poste foglio n. 152

NOTE

AVVERTENZA

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia

Nota alle promesse

Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*

93G0590

DECRETO 28 ottobre 1993, n. 511.

Regolamento recante istituzione in via provvisoria del servizio PT fax.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1983 istitutivo del servizio facsimile fra utenti della rete telefonica commutata pubblica denominato «telex», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 9 aprile 1984,

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1984 istitutivo del servizio di facsimile pubblico per la trasmissione di documenti grafici in bianco e nero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 22 agosto 1984,

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1990, n. 260, concernente il regolamento del servizio pubblico di posta elettronica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1990;

Considerata l'opportunità di istituire, nell'ambito del servizio pubblico di posta elettronica, un servizio che consenta agli abbonati di detto servizio muniti di terminale facsimile o di casella postale elettronica:

l'invio di documenti grafici con elevata affidabilità e qualità;

l'identificazione del mittente da parte del servizio tramite codice di accesso riservato personale (password);

l'archiviazione, da parte del servizio, dei messaggi inviati tramite terminale facsimile, con possibilità di emissione di copia conforme dei messaggi archiviati;

la utilizzazione di prestazioni di indirizzo plurimo, trasmissione differita e trasmissione mediante liste di destinatari preregistrate;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 14 settembre 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della succitata legge n. 400/1988 (nota GM/77025/4241/DL/CR del 9 ottobre 1993);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È istituito, in via provvisoria, con attivazione graduale delle prestazioni opzionali, il servizio PT fax che permette agli abbonati al servizio pubblico di posta elettronica, muniti di terminale facsimile (apparecchiature facsimile o TC fax) o casella postale elettronica del servizio pubblico di posta elettronica, l'inoltro di documenti grafici in bianco e nero ad utenti muniti di terminali facsimile, tramite un sistema di tipo a memorizzazione e rilancio (store and forward), realizzato mediante appositi apparati (nodi fax) opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.

Art. 2.

1. Il canone e le tariffe da corrispondere da parte dell'utente abbonato al servizio pubblico di posta elettronica che intenda avvalersi del servizio PT fax sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro.

Art. 3.

1. L'utente del servizio pubblico di posta elettronica, che intende avvalersi del servizio PT fax, è tenuto all'osservanza, per quanto applicabili, delle norme e delle disposizioni regolamentari che disciplinano i servizi postali e di telecomunicazioni nonché delle disposizioni e delle modalità operative fissate dal regolamento del servizio pubblico di posta elettronica approvato con decreto ministeriale n. 260 del 7 agosto 1990 con le integrazioni di cui al comma 2.

2. L'utente, che intende avvalersi del servizio PT fax, può accedere al servizio:

a) direttamente dal suo terminale facsimile (apparecchiatura facsimile o TC fax) tramite rete telefonica commutata;

b) mediante invio alla propria casella postale elettronica del documento da trasmettere.

3. Gli utenti del servizio PT fax possono ottenere dall'amministrazione copia conforme dei documenti trasmessi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 ottobre 1993

Il Ministro: PAGANI

Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1993
Registro n. 14 Poste, foglio n. 153

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

93G0591

DECRETO 8 novembre 1993, n. 512.

Regolamento recante integrazione del decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33, approvativo del regolamento del servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Nairobi dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) il 6 novembre 1982 e resa esecutiva in Italia con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 con la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983 concernente l'approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33, con il quale è stato adottato il regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1990;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1990, n. 33, con il quale sono state fissate le tariffe del servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1990;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, con il quale sono state approvate le condizioni di abbonamento al servizio telefonico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1988;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la necessità di fornire al gestore pubblico adeguati strumenti operativi al fine di porre un freno al sempre crescente fenomeno dell'insolvenza e delle frodi effettuate da una parte dell'utenza del servizio radiomobile pubblico di comunicazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 luglio 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota GM 72446/4226 DL del 6 agosto 1993);

ADOPTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33, citato in premessa, è sostituito dai seguenti commi:

«3. All'atto della stipula del contratto di abbonamento l'utente è tenuto a versare un importo a titolo di anticipo per le conversazioni interurbane, corrispondente al valore economico del traffico che presume di effettuare nel relativo periodo di fatturazione. Tale importo deve essere adeguato nel caso in cui il gestore verifichi — la prima volta, dopo un periodo di 10 giorni dall'attivazione del servizio e, successivamente, in ogni momento — che il traffico effettivamente svolto — rapportato all'intero periodo di fatturazione — superi, del 75% ovvero di L. 500.000, il valore economico presunto e dichiarato all'atto della stipula del contratto di abbonamento.

3-bis. A tal fine la società concessionaria SIP invia all'abbonato, mediante lettera assicurata con avviso di ricevimento, una richiesta di adeguamento commisurata al traffico effettivamente svolto, valutato in funzione del

periodo di fatturazione, con l'impegno per l'abbonato stesso di provvedere, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, al versamento di quanto richiesto.

3-ter. Ogni qualvolta un utente del servizio radiomobile pubblico di comunicazione effettui, anche in un solo giorno, un traffico il cui valore superi, del 75% ovvero di L. 500.000, l'importo dichiarato al momento della stipula del contratto ovvero l'importo adeguato successivamente secondo le modalità di cui al comma 3, la società concessionaria SIP è autorizzata ad emettere fattura e ad inviare immediatamente la relativa bolletta, a mezzo assicurata con avviso di ricevimento, all'utente, che deve provvedere al pagamento entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione.

3-quater. Qualora l'abbonato non provveda ai versamenti nei termini previsti dai commi 3-bis e 3-ter, la società concessionaria SIP disabilita l'utenza all'effettuazione del traffico internazionale uscente. Decorsi ulteriori dieci giorni senza che sia intervenuto il pagamento, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 13 del decreto 8 settembre 1988, n. 484.

3-quinqüies. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 3 a 3-quater, si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 novembre 1993

Il Ministro: PAGANI

Visto, il Guardasigilli: CONSO
 Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1993
 Registro n. 14 Poste, foglio n. 154

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400 1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 4 del D.M. n. 33 1990, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 4. 1. Con separato decreto ministeriale vengono fissate le tariffe del servizio.

2. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 3 agosto 1985, citato nelle premesse, nella parte in cui disciplina il servizio radiomobile pubblico terrestre di conversazione.

3. *All'atto della stipula del contratto di abbonamento l'utente è tenuto a versare un importo a titolo di anticipo per le conversazioni interurbane, corrispondente al valore economico del traffico che presume di effettuare nel relativo periodo di fatturazione. Tale importo deve essere adeguato nel caso in cui il gestore verifichi — la prima volta, dopo un periodo di 10 giorni dall'attivazione del servizio e, successivamente, in ogni momento — che il traffico effettivamente svolto — rapportato all'intero periodo di fatturazione — superi, del 75% ovvero di L. 500.000, il valore economico presunto e dichiarato all'atto della stipula del contratto di abbonamento.*

3-bis. *A tal fine la società concessionaria SIP invia all'abbonato, mediante lettera assicurata con avviso di ricevimento, una richiesta di adeguamento commisurata al traffico effettivamente svolto, valutato in funzione del periodo di fatturazione, con l'impegno per l'abbonato stesso di provvedere, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, al versamento di quanto richiesto.*

3-ter. *Ogni qualvolta un utente del servizio radiomobile pubblico di comunicazione effettui, anche in un solo giorno, un traffico il cui valore superi, del 75% ovvero di L. 500.000, l'importo dichiarato al momento della stipula del contratto ovvero l'importo adeguato successivamente secondo le modalità di cui al comma 3, la società concessionaria SIP è autorizzata ad emettere fattura e ad inviare immediatamente la relativa bolletta, a mezzo assicurata con avviso di ricevimento, all'utente, che deve provvedere al pagamento entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione.*

3-quater. *Qualora l'abbonato non provveda ai versamenti nei termini previsti dai commi 3-bis e 3-ter, la società concessionaria SIP disabilita l'utenza all'effettuazione del traffico internazionale uscente. Decorsi ulteriori dieci giorni senza che sia intervenuto il pagamento, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 13 del decreto 8 settembre 1988, n. 484.*

3-quinquies. *Fatto salvo quanto disposto dai commi da 3 a 3-quater, si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484.*

4. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

— Il D.M. n. 484 1988 approva il regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico. Si trascrive il testo del relativo art. 13:

«Art. 13. — Il pagamento delle bollette deve essere effettuato entro i primi quindici giorni del primo mese di ciascun bimestre o comunque non oltre quindici giorni dalla data di emissione — se posteriore al giorno di inizio del bimestre medesimo — indicata nella bolletta. In caso di ritardo al pagamento, l'abbonato dovrà corrispondere una indennità commisurata all'importo della bolletta in ragione di L. 20 per ogni 1.000 lire o frazione, con un minimo di L. 100, per i pagamenti effettuati dal 16° al 30° giorno; L. 40 per ogni 1.000 lire o frazione, con un minimo di L. 200 per i pagamenti effettuati dopo il 30° giorno e fino al 60° giorno; L. 60 per ogni 1.000 lire o frazione con un minimo di L. 300 per i pagamenti effettuati successivamente

Il mancato pagamento verrà segnalato all'utente sulla bolletta immediatamente successiva ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Decorsi quindici giorni dall'inizio del bimestre successivo ovvero dalla ricezione della raccomandata di cui al comma precedente, la società ha il diritto di sospendere il servizio telefonico. Persistendo il ritardo del pagamento per un periodo di quindici giorni dalla sospensione, la società invierà apposita raccomandata con avviso di ricevimento di preavviso di risoluzione del contratto, che avrà luogo qualora, entro dieci giorni dalla data di ricezione della raccomandata stessa, l'abbonato non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto.

La risoluzione del contratto dà diritto alla società di ritirare il materiale installato presso l'utente e di esigere a titolo di penale, oltre l'indennità di cui sopra, le rimanenti bimestralità di canone, fino alla naturale scadenza del contratto di abbonamento. La società ha pure il diritto di rivalersi, per il recupero del suo credito, sulle somme anticipate dall'abbonato per comunicazioni interurbane o per qualsiasi altro titolo.

L'abbonato al quale sia stato sospeso il servizio telefonico è inoltre tenuto a corrispondere alla società concessionaria, per ottenere il ripristino del servizio stesso prima che il relativo contratto di abbonamento sia dichiarato risolto, gli importi previsti per il riallaccio dal provvedimento tariffario in vigore.

In caso di motivato reclamo scritto dell'abbonato, la società sospenderà i termini di cui sopra, relativamente alle voci contestate, fino alla data del chiarimento scritto inviato all'abbonato, ferma restando l'applicazione delle previste penali, dalla data di scadenza del pagamento della bolletta contestata, nel caso in cui il reclamo risulti infondato».

93G0592

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 novembre 1993.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 novembre 1993.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visti i propri decreti del 4 novembre 1993 che hanno disposto per il 15 novembre 1993 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 7 gennaio 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 1993;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 novembre 1993 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 1993 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,84 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 95,63 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 91,45 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, ammonta a L. 75.606.572.000 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 14 febbraio 1994, a L. 240.360.445.000 per quelli a centottantadue giorni con scadenza 16 maggio 1994 e a lire 598.657.227.500 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 novembre 1994.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,49 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,96 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 90,25 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1993

Il direttore generale: DRAGHI

93A6909

DECRETO 6 dicembre 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 9 novembre 1993, n. 445, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 154.500 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3 comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 2 dicembre 1993 è pari a 146.133 miliardi;

Decreta:

Per il 15 dicembre 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 15 marzo 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.250 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 dicembre 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1993

Il direttore generale: DRAGHI

93A6910

DECRETO 6 dicembre 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 9 novembre 1993, n. 445, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 154.500 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 2 dicembre 1993 è pari a 146.133 miliardi;

Decreta:

Per il 15 dicembre 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 15 giugno 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5 000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 dicembre 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1993

Il direttore generale: DRAGHI

93A6911

DECRETO 6-dicembre 1993

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 9 novembre 1993, n. 445, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 154.500 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 2 dicembre 1993 è pari a 146.133 miliardi;

Decreta

Per il 15 dicembre 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 giugno 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 dicembre 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1993

Il direttore generale: DRAGHI

93A6912

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 19 ottobre 1993.

Modificazioni alla deliberazione 25 marzo 1992 concernente individuazione dei casi di crisi occupazionale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;

Visto in particolare il comma 6 dell'art. 1 della predetta legge che demanda al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la determinazione dei criteri per l'individuazione dei casi di crisi occupazionale previsti dall'art. 11 della stessa legge n. 223/1991;

Vista la propria deliberazione in data 25 marzo 1992 con la quale sono stati individuati i criteri da adottarsi per l'individuazione dei casi di crisi occupazionale;

Visti il primo e il secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Ritenuto opportuno provvedere alla modifica della citata deliberazione alla luce del nuovo disposto normativo;

Delibera:

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è definita opera pubblica quella in cui siano amministrazioni aggiudicatrici lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, gli altri enti locali, gli enti pubblici e le associazioni fra i soggetti anzidetti, di carattere immobiliare, destinata ad un fine pubblico, finanziata in tutto o in parte con fondi dello Stato, delle regioni o di enti pubblici.

In relazione alle finalità si hanno:

a) opere di edilizia residenziale pubblica ed edifici destinati a scopi amministrativi;

b) lavori edili relativi ad ospedali, edifici scolastici ed universitari, impianti sportivi e ricreativi;

c) lavori di genio civile (strade, ponti, ferrovie, aeroporti, pozzi, gallerie, opere fluviali, marittime e idrauliche, ecc.).

La grande dimensione delle opere pubbliche è individuata ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Lo stato di avanzamento dei lavori edili è verificato sulla base dell'ultimo SAL approvato o delle annotazioni sul registro di contabilità alla data della richiesta di accertamento della crisi occupazionale.

3. Il numero dei lavoratori edili licenziati non deve essere inferiore:

a) 40 unità nelle aree ricomprese nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale fra iscritti alla prima classe di collocamento e la popolazione residente in età da lavoro; il numero delle unità può essere ridotto fino ad un minimo di 30 qualora nelle medesime zone il suindicato rapporto fra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro sia superiore del 30% alla media nazionale;

a) 80 unità nelle aree non ricomprese nei territori di cui al precedente punto.

4. Il numero complessivo dei licenziamenti da considerare deve essere riferito ad un arco temporale di sei mesi a far data dal primo licenziamento. La tutela si estende anche ai lavoratori licenziati nel semestre successivo impegnati nelle stesse opere. Il numero minimo di licenziati non deve necessariamente coincidere con il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti a carattere soggettivo quali individuati dal 1° comma dell'art. 6 della legge n. 236/93.

5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale proporrà l'accertamento dello stato di crisi dell'occupazione corredando le istanze degli elementi indicati nel modulo informativo di cui all'allegato A.

6. Il Comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, riferirà al CIPI entro il mese di dicembre 1993 sull'attuazione della presente deliberazione, proponendo le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie per una migliore applicabilità dello strumento legislativo.

Roma, 19 ottobre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

ALLEGATO A

MODULO INFORMATIVO
(Art. 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223)

1. Impresa che ha operato i licenziamenti
2. Sede prov cap.....
3. Via n tel fax
4. Cantiere di prov
5. Tipo e denominazione dell'opera
6. Importo del progetto generale approvato
7. Durata del progetto generale approvato
8. Ente appaltante
9. Ente finanziatore
10. Incidenza del costo della manodopera

11. Numero dei contratti d'appalto
12. Numero e denominazione delle imprese subappaltatrici
13. Importo dei lavori assegnati all'impresa di cui al punto 1 con contratto di appalto o di subappalto
14. Ultimo stato di avanzamento lavori edili approvato o risultante dal registro di contabilità dell'impresa (*)
15. Data del primo licenziamento
16. Numero dei lavoratori licenziati

(*) In questo caso allegare attestato del direttore dei lavori

93A6872

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 8 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 16, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 7 della legge n. 341/90;

Viste le proposte degli organismi accademici dell'Università degli studi di Verona (consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 16 luglio 1992, senato accademico del 15 febbraio 1993 e consiglio di amministrazione del 12 febbraio 1993);

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 15 luglio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi Verona approvato e modificato con i decreti approvati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 364 è inserito il corso di diploma universitario in scienze infermieristiche.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN SCIENZE INFERMIERISTICHE

Art. 365 (*Finalità, organizzazione generale, norme di accesso*). — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Verona è istituito il corso di diploma universitario in scienze infermieristiche, articolato nei seguenti indirizzi:

- a) assistenza generale;
- b) assistenza generale pediatrica;
- c) assistenza generale ostetrica.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, nonché pediatrica ed ostetrica.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in scienze infermieristiche e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni infermieristiche di base nei seguenti settori:

- a) assistenza clinica;
- b) geriatria;
- c) assistenza chirurgica;
- d) area critica;
- e) assistenza domiciliare;
- f) assistenza domiciliare geriatrica;
- g) psichiatria e salute mentale;

- h) funzioni didattiche e direttive (caposala);
- i) sanità pubblica;
- l) igiene ed epidemiologia ospedaliera;
- m) pediatria e neonatologia;
- n) ostetrica.

Nell'area critica, secondo la normativa CEE, sono comprese: dialisi, terapia iperbarica, terapia intensiva, terapia enterostomale. Anche per tali settori possono essere previsti specifici corsi di perfezionamento.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo. Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta. Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 366 (*Ordinamento didattico*). — 1. Il corso di diploma prevede 4600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 650 ore, secondo

anno 620 ore, terzo anno 460 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre) e 1250 ore nel terzo anno (625 per semestre).

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativa all'una o all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento. Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocinii. Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti tra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

Area A Propedeuticità (crediti: 6.0).

Obiettivo. Apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base del nursing.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:
istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale:
infermieristica generale;
infermieristica clinica I;
teoria del nursing.

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

I Anno - II semestre:

Area B. Biochimica, microbiologia e fisiologia da applicarsi alle scienze infermieristiche (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi; approfondire le nozioni teorico-pratiche di nursing.

B.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:

chimica biologica;
biochimica clinica;
biologia molecolare;
tecniche analitiche di chimica clinica.

B.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:
microbiologia;
microbiologia clinica.

B.3. Corso integrato di fisiologia umana:
fisiologia umana;
biofisica;
scienza dell'alimentazione e principi di dietetica.

B.4. Corso integrato di infermieristica:
infermieristica clinica II;
etica professionale;
elementi di psicologia e pedagogia;
epidemiologia.

B.5. Attività di tirocinio guidata: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno:

Area C. Fisiopatologia, farmacologia e medicina generale e principi di nursing (crediti: 12.0).

Obiettivo: apprendere i principi generali di patologia e fisiopatologia, i principali parametri di valutazione e le relative metodiche di analisi più comuni; apprendere i principi di farmacologia, sanità pubblica e medicina clinica in relazione alla professione infermieristica.

I semestre:

C.1. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:
patologia generale;
fisiopatologia generale.

C.2. Corso integrato di patologia clinica:
patologia clinica;
immunoematologia.

C.3. Corso integrato di medicina:
farmacologia;
elementi di medicina interna e di terapia e dietetica.

C.4. Corso integrato di infermieristica clinica I:
infermieristica clinica in medicina generale;
infermieristica clinica in chirurgia generale;
psicologia e pedagogia applicata.

C.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatori e territoriali.

II semestre:

C.6. Corso integrato di sanità pubblica:
igiene ed educazione sanitaria;
legislazione ed organizzazione sanitaria;
organizzazione della professione infermieristica, aspetti giuridici e deontologici.

C.7. Corso integrato di medicina materno-infantile:
ostetricia e ginecologia I;
puericultura e pediatria I.

C.8. Corso integrato di infermieristica clinica II:
infermieristica clinica in ostetricia e ginecologia;
infermieristica clinica in puericultura e pediatria.

C.9. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali. Si devono iniziare esperienze di tirocinio notturno.

III Anno:

INDIRIZZO IN ASSISTENZA GENERALI

Area D. Infermieristica speciale (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

D.1. Corso integrato di medicina clinica e d'urgenza:
medicina interna;
chirurgia generale;
gerontologia e geriatria.

D.2. Corso integrato di medicina d'urgenza e del paziente critico;

terapia intensiva, rianimazione e pronto soccorso; igiene mentale e neuropsichiatria.

D.3. Corso integrato di infermieristica clinica III:

infermieristica clinica in medicina specialistica; infermieristica clinica in chirurgia specialistica.

D.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

D.5. Corso integrato di infermieristica clinica IV:

infermieristica clinica in area critica; infermieristica clinica in igiene mentale.

D.6. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale; legislazione sociale; medicina del lavoro; sociologia; metodologia della ricerca; storia della medicina.

D.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno:

INDIRIZZO IN ASSISTENZA GENERALE PEDIATRICA

Area E. Infermieristica speciale pediatrica (crediti 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali pediatrici e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

E.1. Corso integrato di pediatria:

pediatria clinica; pediatria preventiva e sociale.

E.2. Corso integrato di neonatologia:

perinatologia e puericultura; terapia intensiva neonatale.

E.3. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale I:

infermieristica clinica in neonatologia; infermieristica clinica in pediatria.

E.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

F.5. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:

neuropsichiatria infantile; psicologia dell'età evolutiva.

E.6. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale II.

infermieristica clinica in neuropsichiatria; infermieristica preventiva in ambito pediatrico.

E.7. Corso integrato di medicina sociale.

medicina preventiva, riabilitativa e sociale; legislazione sociale; medicina del lavoro; sociologia; metodologia della ricerca; storia della medicina.

E.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno.

INDIRIZZO DI ASSISTENZA GENERALE OSTETRICA

Area F. Infermieristica speciale ostetrica (crediti 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali di ostetricia e ginecologia e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

F.1. Corso integrato di fisiopatologia ostetrica:

fisiopatologia ostetrica; ginecologia.

F.2. Corso integrato di medicina neonatale:

patologia neonatale; elementi di anestesia e rianimazione neonatale.

F.3. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:

infermieristica speciale ostetrica; infermieristica speciale ginecologica.

F.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

F.5. Corso integrato di psicologia e psicosomatica:

psicosomatica della gravidanza e preparazione al parto, psicologia sociale.

F.6. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:

infermieristica speciale ostetrica; metodologia del nursing.

F.7. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale; legislazione sociale; medicina del lavoro; sociologia; metodologia della ricerca; storia della medicina.

F.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

Art. 367 (*Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale*). — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini e alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 75% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale di esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale degli infermieri.

Ove i Ministri interessati non comunicano detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione per l'esame finale di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea. I corsi di diploma

universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 8 ottobre 1993

Il rettore: MARIGO

93A6891

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreti

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 21 del titolo X dello statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma (ed. 91/92) è inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 22 (*Diploma universitario per ortottista ed assistente in oftalmologia*). — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario di ortottista ed assistente in oftalmologia.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di fornire una preparazione professionale teorico-pratica a personale sanitario tecnico operante nel campo dell'oftalmologia, con particolare riguardo a: valutazione sullo stato motore-sensoriale della visione binoculare e della sua conservazione; valutazione della motilità oculare e della visione binoculare, dell'ambliopia, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti con motilità oculare alterata; valutazione delle problematiche legate ai vizi di refrazione ed alla loro correzione; utilizzazione di tecniche diagnostiche e di ricerche strumentali in oftalmologia, di procedure di rieducazione e riabilitazione funzionale dell'handicap visivo, depistage.

3. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazione, eccetto il caso di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio del corso di diploma o dal consiglio di facoltà, secondo la normativa statutaria.

4. In base alle strutture ed attrezzature disponibili il numero degli iscrivibili al corso di diploma, sino ad un massimo di 25 per anno, è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

5. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno del corso di diploma coloro che hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale valido per l'accesso all'Università.

L'ammissione avviene previo accertamento dell'idoneità psico-fisica.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al

corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. Il corso di diploma prevede 2400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 460 ore, secondo anno 420 ore, terzo anno 320 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste.

Il tirocinio professionale è svolto per 320 ore nel primo anno, 420 ore nel secondo e 460 nel terzo anno.

7. Il consiglio di corso di diploma predispone un apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

8. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e dev'essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi al terzo anno, gli studenti debbono aver regolarmente frequentato i corsi, superati gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini previsti.

9. Gli studenti debbono sostenere ciascun anno gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Il consiglio della struttura didattica può organizzare la didattica in semestri. Gli insegnamenti sono organizzati in cicli didattici successivi, verificabili in rapporto alla loro propedeuticità, secondo quanto definito dal consiglio della struttura didattica.

Per il calendario degli esami semestrali si applicano le stesse norme del corso di laurea in medicina e chirurgia.

10. Per attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti, o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento.

In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

11. Per essere ammesso all'anno successivo lo studente deve avere superato nelle due sessioni estiva e autunnale, tutti gli esami relativi all'anno di corso e deve aver completato con positive valutazioni le attività di tirocinio.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono una positiva valutazione nelle attività di tirocinio possono ripetere l'anno in soprannumero per non più di una volta.

12. I corsi integrati e le relative discipline, facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma universitario, sono comprese in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonché il peso relativo dell'area e dei relativi corsi integrati (credito) ciascuno corrispondente indicativamente a 50 ore di didattica formale applicata e di apprendimento.

13. Sono attivabili come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima e seconda fascia.

Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

14. Le aree, con indicati i crediti, corrispondenti in linea generale a 50 ore di didattica complessiva, nonché i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

1° Anno:

I semestre

Area I - Propedeutica (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa dei fenomeni biomedici.

1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
fisica medica;
statistica medica;
informatica.

1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica;
chimica biologica.

1.3. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
genetica medica.

1.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre

Area II - Anatomia generale, fisiologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: acquisizione della propedeutica morfologica, funzionale, quantitativa dei fenomeni biomedici.

2.1. Corso integrato di istologia:
istologia;
embriologia.

2.2. Corso integrato di anatomia generale, fisiologia:
anatomia umana;
fisiologia umana;
fisiologia oculare.

2.3. Inglese scientifico.

2.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

2° Anno:

I semestre

Area III - Fisiopatologia - Visione binoculare (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendimento dei fenomeni fisici e morfologici della funzione visiva.

3.1. Corso integrato di ottica fisiopatologica:
ortottica I;
ortottica e refrazione.

3.2. Corso integrato di anatomia e fisiologia dell'apparato visivo:

anatomia e fisiologia dell'apparato visivo;
ipovisione I.

3.3. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre

Area IV - Semeiologia e patologia oculare (crediti: 4.0).

4.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:
tecniche semeiologiche I;
campimetria;
senso luminoso;
senso cromatico;
adattometria;
contattologia.

4.2. Corso integrato di patologia oculare:
patologia oculare;
ipovisione II.

4.3. Corso integrato di neuroftalmologia:
ortottica II;
neuroftalmologia.

4.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

3° Anno:

I semestre

Area V - Oftalmologia specialistica (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendimento delle condizioni caratterizzanti e pertinenti alla individualità del malato di affezioni dell'apparato visivo.

5.1. Corso integrato di pediatria generale:
pediatria generale;
neonatologia.

5.2. Corso integrato di neuropsichiatria:
fondamenti di neuropsichiatria;
psicologia.

5.3. Corso integrato di chirurgia ed assistenza oftalmica:
nozioni di chirurgia e assistenza oftalmica;
ortottica III.

5.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre

Area VI - Tecniche semeiologiche e farmacologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendimento delle tecniche semeiologiche di immagine, quantitative ed elettrofisiologiche, acquisizione di aspetti diversi generali dell'attività sanitaria.

6.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:
tecniche semeiologiche II - ERG, PEV, PERG, EOG, EMG, ecografia, fluorangiografia, tonometria e tenografia, pachimetria, biometria;
ortottica IV.

- 6.2. Corso integrato di farmacologia:
farmacologia;
igiene e legislazione sanitaria.
- 6.3. Corso integrato di etica ed aspetti giuridici della professione:
etica professionale;
aspetti giuridici della professione.
- 6.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.
15. Al termine del triennio previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di ortottista ed assistente in oftalmologia.
16. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità.
- Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

17. All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

Le commissioni di esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

18. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà con propria delibera potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

Il rettore: TECCE

93A6874

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Trasferimento dell'ambasciata d'Italia in Nigeria da Lagos alla nuova capitale Abuja ed istituzione in Lagos di una sezione distaccata dell'ambasciata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis).

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

La rappresentanza diplomatica con il rango di ambasciata in Lagos (Nigeria) viene trasferita ad Abuja (Nigeria).

Art. 2.

Una sezione distaccata dell'ambasciata in Abuja continua temporaneamente a svolgere la propria attività a Lagos.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1993

Registro n. 8 Esteri, foglio n. 351

93A6894

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note conclusosi il 28 luglio 1991, firmato ad Algeri il 18 maggio 1991.

Il giorno 27 ottobre 1993 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note conclusosi il 28 luglio 1991, firmato ad Algeri il 18 maggio 1991, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 18 agosto 1993, n. 335, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1993.

In conformità all'art. 12, l'accordo entra in vigore il giorno 26 novembre 1993.

93A6895

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 1993

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 19 novembre 1993 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 30 novembre 1993, si comunica che il prezzo medio ponderato risultante dall'aggiudicazione dei buoni a novanta giorni con scadenza il 28 febbraio 1994 è di L. 97,99, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 31 maggio 1994 è di L. 95,63 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 novembre 1994 è di L. 91,20, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

93A6923

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 dicembre 1993

Dollaro USA	1679,85
ECU	1899,07
Marco tedesco	984,10
Franco francese	287,30
Lira sterlina	2508,86
Fiorino olandese	879,41
Franco belga	47,107
Peseta spagnola	12,051
Corona danese	251,49
Lira irlandese	2377,49
Drama greca	6,882
Escudo portoghese	9,655
Dollaro canadese	1271,46
Yen giapponese	15,440
Franco svizzero	1144,16
Scellino austriaco	139,93
Corona norvegese	226,62
Corona svedese	202,07
Marco finlandese	293,07
Dollaro australiano	1130,04

93A6951

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2^a pubblicazione)

Elenco n. 6

È stato denunciato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 Mod. 241 D.P. —
Data: 19 marzo 1991. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Catania. Intestazione: Ciancio Nicolò, nato a Catania il 28 agosto 1912. Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. Capitale L. 300.000.

A termini dell'art. 250 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

93A6694

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE****Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale**

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Magliola Antonio & Figli, con sede in Santhià (Vercelli) e unità di Santhià (Vercelli), per il periodo dal 28 settembre 1992 al 27 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 28 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 28 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Magliola Antonio & Figli, con sede in Santhià (Vercelli) e unità di Santhià (Vercelli), per il periodo dal 28 marzo 1993 al 27 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 28 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Rockwell C.I.C., con sede in Cameri (Novara) e unità di Cameri (Novara), per il periodo dal 7 febbraio 1993 al 6 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1993 con decorrenza 7 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 aprile 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manifattura di Susa, con sede in Milano e unità di Susa (Torino), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. C.R., con sede in Riva del Garda (Trento) e unità di Ala (Trento), per il periodo dal 16 novembre 1992 al 15 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 16 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Cantiere del Garda, con sede in Riva del Garda (Trento) e unità di Riva del Garda (Trento), per il periodo dal 14 dicembre 1992 al 13 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1993 con decorrenza 15 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 marzo 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 14 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cantiere del Garda, con sede in Riva del Garda (Trento) e unità di Riva del Garda (Trento), per il periodo dal 14 giugno 1993 al 13 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 14 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 settembre 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manifattura di Trento, con sede in Trento, località Spini di Gardolo e unità di Trento, località Spini di Gardolo, per il periodo dal 9 febbraio 1993 all'8 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1993 con decorrenza 9 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manifattura di Trento, con sede in Trento, località Spini di Gardolo e unità di Trento, località Spini di Gardolo, per il periodo dal 9 agosto 1993 all'8 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1993 con decorrenza 9 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

93A6884

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 24 novembre 1993 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «L'Aquila - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Clemente in data 9 aprile 1987, rep. 15240, reg. soc. 5965/87, tribunale di Roma, BUSC n. 30119;

società cooperativa edilizia «Castelrosso - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gozzilli in data 29 novembre 1963, rep. 29669, reg. soc. 176/64, tribunale di Roma, BUSC n. 2321/82323;

società cooperativa edilizia «C.E.F.Im. - Società cooperativa edilizia e per garanzia fidi a responsabilità limitata» (già «Il Salvatore - Società cooperativa edilizia a r.l.»), con sede in Roma, costituita per rogito La Rocca in data 14 gennaio 1986, rep. 5494, reg. soc. 5710/86, tribunale di Roma, BUSC n. 29444 220251;

società cooperativa edilizia «Co.Ed. italiana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Milone in data 18 ottobre 1979, rep. 1510, reg. soc. 4165/79, tribunale di Roma, BUSC n. 25482 172068;

società cooperativa edilizia «Dipass - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pelosi in data 18 marzo 1975, rep. 35041 2040, reg. soc. 1067/75, tribunale di Roma, BUSC n. 22635 137990;

società cooperativa edilizia «Filiendi - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bissi in data 4 novembre 1983, rep. 12367, reg. soc. 7248/83, tribunale di Roma, BUSC n. 28039 201717;

società cooperativa edilizia «Flavia '64 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Giuseppe Gianfelice in data 17 luglio 1964, rep. 130034, reg. soc. 3023/64, tribunale di Roma, BUSC n. 7865 88936;

società cooperativa edilizia «Girasoli 72 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colafelli in data 23 maggio 1972, rep. 10141, reg. soc. 2214/72, tribunale di Roma, BUSC n. 20991 120368;

società cooperativa edilizia «I.N.A. Domus XXVII - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 11 marzo 1964, rep. 114.750, reg. soc. 2153/64, tribunale di Roma, BUSC n. 7946 88690;

società cooperativa edilizia «N.H. Nuovo Habitat - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Casini in data 16 maggio 1983, rep. 541753, reg. soc. 3841/83, tribunale di Roma, BUSC n. 27823 198948;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Mandrione - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci Ventura in data 27 dicembre 1946, rep. 16086, reg. soc. 671/47, tribunale di Roma, BUSC n. 12192-12880;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia fra il personale dell'Aeronautica - Madonna di Loreto - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 3 dicembre 1948, rep. 6565, reg. soc. 2378, tribunale di Roma, BUSC n. 6637 20407;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Pax et Bonum et perfecta laetitia a responsabilità limitata» (già «Società cooperativa edilizia Pax et Bonum a responsabilità limitata») con sede in Roma, costituita per rogito Pompili in data 20 dicembre 1954, rep. 23764, reg. soc. 761, tribunale di Roma, BUSC n. 9322 49995;

società cooperativa edilizia «Ragusa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Antonielli in data 21 febbraio 1949, rep. 50973, reg. soc. 472/49, tribunale di Roma, BUSC n. 12937 22035;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Rigel XV a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci Ventura in data 15 ottobre 1969, rep. 844517, reg. soc. 3248/69, tribunale di Roma, BUSC n. 19416;

società cooperativa edilizia «Rinascita edilizia nuovi alloggi - R.E.N.A. - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Talamanca in data 20 gennaio 1951, rep. 9228, reg. soc. 351, tribunale di Roma, BUSC n. 10934 33903;

società cooperativa edilizia «Roma 85 sesta - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Falcone in data 22 febbraio 1985, rep. 3264, reg. soc. 4006/85, tribunale di Roma, BUSC n. 28740 210452;

società cooperativa edilizia «Roma 85 nona - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Falcone in data 22 febbraio 1985, rep. 3267, reg. soc. 4009/85, tribunale di Roma, BUSC n. 28743 210455;

società cooperativa edilizia «Roma 85 quinta - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Falcone in data 22 febbraio 1985, rep. 3265, reg. soc. 4005/85, tribunale di Roma, BUSC n. 28739 210451;

società cooperativa edilizia «Roma 85 decima - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Falcone in data 22 febbraio 1985, rep. 3268, reg. soc. 4010/85, tribunale di Roma, BUSC n. 28744 210456;

società cooperativa edilizia «Roma 85 ottava Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Falcone in data 22 febbraio 1985, rep. 3266, reg. soc. 4008/85, tribunale di Roma, BUSC n. 28742/210454;

società cooperativa edilizia «Spazio nuovo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Macri in data 17 giugno 1983, rep. 18405, reg. soc. 5338/83, tribunale di Roma, BUSC n. 27906/200013.

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata La Tartuca», con sede in Roma, costituita per rogito Chialamberto in data 25 febbraio 1986, rep. 22975, reg. soc. 3505/86, tribunale di Roma, BUSC n. 29372/219012.

società cooperativa edilizia «Terra nostra» Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pomar in data 14 marzo 1939, rep. 6928/2095, reg. soc. 203, tribunale di Roma, BUSC n. 9769/65250.

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata La Giustizia anziate», con sede in Anzio (Roma), costituita per rogito Gamberale in data 13 marzo 1955, rep. 44904, reg. soc. 741, tribunale di Velletri, BUSC n. 9375/50696.

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Puncum S. I.», con sede in Santa Marinella (Roma), costituita per rogito Becchetti in data 9 dicembre 1980, rep. 4261, reg. soc. 43/81, tribunale di Civitavecchia, BUSC n. 26360/182584.

società cooperativa edilizia «Urbe 79 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 29 gennaio 1979, rep. 8324, reg. soc. 1159/79, tribunale di Roma, BUSC n. 25157/167726;

società cooperativa edilizia «La Fonte alta - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Terzi in data 16 settembre 1982, rep. 2315, reg. soc. 5829/82, tribunale di Roma, BUSC n. 27346/193663;

società cooperativa edilizia «La Fonte chiara - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Terzi in data 16 settembre 1982, rep. 11751, reg. soc. 5826/82, tribunale di Roma, BUSC n. 27345/193662;

società cooperativa edilizia «Villa S. Maino - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Di Ciommo in data 26 marzo 1985, rep. 28557, reg. soc. 4841/85, tribunale di Roma, BUSC n. 28769/210870.

società cooperativa edilizia «Carlo Rosselli 81 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bandini in data 5 novembre 1980, rep. 137175, reg. soc. 5854/80, tribunale di Roma, BUSC n. 26116/179947;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Cts II a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Rossetti in data 25 marzo 1983, rep. 448180, reg. soc. 3149/83, tribunale di Roma, BUSC n. 27731/198168.

società cooperativa edilizia «Roma 85 settima - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Falcone in data 22 febbraio 1985, rep. 3265, reg. soc. 4007/85, tribunale di Roma, BUSC n. 28741/210453;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Tortona 999 - Società a responsabilità limitata» (già «Cooperativa edilizia Tortona - Società a responsabilità limitata»), con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 26 giugno 1956, rep. 6438, reg. soc. 1958/56, tribunale di Roma, BUSC n. 9084/55476;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia San Basilio a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Armati in data 13 ottobre 1953, rep. 7326, reg. soc. 2764, tribunale di Roma, BUSC n. 10332/43133.

società cooperativa edilizia «Nucleonica - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Lucrazio (coadiutore del dr. Clementi) in data 5 maggio 1961, rep. 188659, reg. soc. 1061/61, tribunale di Roma, BUSC n. 9716/70079;

società cooperativa edilizia «Mipa/64 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bernardini (coadiutore del dr. Capasso) in data 25 settembre 1964, rep. 30546, reg. soc. 3811/64, tribunale di Roma, BUSC n. 6773/90085;

società cooperativa edilizia «Nuova prato verde seconda - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Salerno in data 21 novembre 1975, rep. 43514, reg. soc. 4005/75, tribunale di Roma, BUSC n. 22956/142528.

società cooperativa edilizia «APIS Camene - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» (già APIS - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata), con sede in Roma, costituita per rogito Guidi in data 7 marzo 1955, rep. 55360, reg. soc. 901/55, tribunale di Roma, BUSC n. 4658/50300.

società cooperativa edilizia «Vesuvio ottava - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gandolfo in data 28 aprile 1964, rep. 149707, reg. soc. 2094/64, tribunale di Roma, BUSC n. 2525/87274.

società cooperativa edilizia «Libellula - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cavicchioni in data 8 maggio 1962, rep. 5562, reg. soc. 1331/62, tribunale di Roma, BUSC n. 9608/72650.

società cooperativa edilizia «Pollino verde - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Omero Vomero in data 10 novembre 1971, rep. 106415, reg. soc. 3758/71, tribunale di Roma, BUSC n. 20587/117195.

società cooperativa edilizia «Il Francobollo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 15 marzo 1955, rep. 18906, reg. soc. 896, tribunale di Roma, BUSC n. 5116/50290.

società cooperativa edilizia «La Certosa 1965 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fallace (coadiutore del dr. Cavallaro), in data 29 marzo 1965, rep. 119465, reg. soc. 930/65, tribunale di Roma, BUSC n. 6468/93238;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Ugo La Malfa prima a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Landini (coadiutore del dr. Varcasia) in data 28 giugno 1979, rep. 144177, reg. soc. 3021/79, tribunale di Roma, BUSC n. 25345/170214;

società cooperativa edilizia «Lo.Ma. II - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gaddi in data 20 febbraio 1989, rep. 23815, reg. soc. 3569/89, tribunale di Roma, BUSC n. 31129/240010;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Torino-Flaminio», con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 24 aprile 1958, rep. 63866, reg. soc. 1065, tribunale di Roma, BUSC n. 4964/61492;

società cooperativa edilizia «Salama Firmato 80» Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Troili in data 9 dicembre 1980, rep. 1176, reg. soc. 5344/81, tribunale di Roma, BUSC n. 26659/185758;

società cooperativa edilizia «Azalea 90 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Scaldasferri in data 11 luglio 1986, rep. 13657, reg. soc. 6915/86, tribunale di Roma, BUSC n. 29540/221361.

società cooperativa edilizia «Magister - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 23 marzo 1961, rep. 36605, reg. soc. 846/61, tribunale di Roma, BUSC n. 826/69604.

società cooperativa edilizia «Cava Aurelia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 20 febbraio 1986, rep. 65852, reg. soc. 3700/86, tribunale di Roma, BUSC n. 29381.

società cooperativa edilizia «Società cooperativa a responsabilità limitata Folgore», con sede in Pescara, costituita per rogito Napoleone Cristiano in data 12 giugno 1975, rep. 100861, reg. soc. 2647, tribunale di Pescara, BUSC n. 631/151483;

società cooperativa edilizia «Mura» Società a responsabilità limitata con sede in Pescara, costituita per rogito Mastioberardino in data 14 luglio 1969, rep. 60/61/17381, reg. soc. 1741, tribunale di Pescara, BUSC n. 486/109654.

società cooperativa edilizia «Concordia - Casa a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Severini in data 3 luglio 1953, rep. 25366, reg. soc. 634, tribunale di Pescara, BUSC n. 35/42469.

società cooperativa edilizia «Santina - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito D'Ambrosio in data 2 ottobre 1963, rep. 16193, reg. soc. 1257, tribunale di Pescara, BUSC n. 157/81028;

società cooperativa edilizia «Gea a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Severini in data 19 settembre 1964, rep. 82947, reg. soc. 1373, tribunale di Pescara, BUSC n. 226/90208;

società cooperativa edilizia «Apollo 16», società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Pescara, costituita per rogito Bulleri in data 7 giugno 1972, rep. 72752, reg. soc. 2034, tribunale di Pescara, BUSC n. 531/119860;

società cooperativa edilizia «Via nostra», società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Pescara, costituita per rogito D'Ambrosio in data 7 febbraio 1973, rep. 84781, reg. soc. 2177, tribunale di Pescara, BUSC n. 627/139479;

società cooperativa edilizia «Fontanelle S.r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Gioffrè in data 20 aprile 1979, rep. 3796, reg. soc. 3889, tribunale di Pescara, BUSC n. 852/167134;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Il tetto a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito Marra in data 21 dicembre 1983, rep. 4482, reg. soc. 6356, tribunale di Pescara, BUSC n. 1016/202283;

società cooperativa edilizia «Società Alfa» a responsabilità limitata, con sede in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 15 gennaio 1971, rep. 66243/19262, reg. soc. 1888, tribunale di Pescara, BUSC n. 675/141970;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Il salice a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito Marra in data 20 dicembre 1985, rep. 11110, reg. soc. 8038, tribunale di Pescara, BUSC n. 1120/216743;

società cooperativa edilizia «Cordon», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pescara, costituita per rogito D'Ambrosio in data 7 settembre 1964, rep. 20197, reg. soc. 1377, tribunale di Pescara, BUSC n. 224/89689;

società cooperativa edilizia «Stellina», società a responsabilità limitata, con sede in Pescara, costituita per rogito D'Ambrosio in data 4 marzo 1965, rep. 22158, reg. soc. 1410, tribunale di Pescara, BUSC n. 233/92976;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Angolana» S.r.l., con sede in Città Sant'Angelo (Pescara), costituita per rogito De Rosa in data 1° settembre 1969, rep. 28975, reg. soc. 1738, tribunale di Pescara, BUSC n. 484/109079;

società cooperativa edilizia «Casa 2000 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Manoppello (Pescara), costituita per rogito Coletti in data 25 febbraio 1982, rep. 106227, reg. soc. 5805, tribunale di Pescara, BUSC n. 986/196381;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Castrum Petrae a r.l.», con sede in S. Valentino (Pescara), costituita per rogito Mastroberardino in data 15 aprile 1980, rep. 11000, reg. soc. 4348, tribunale di Pescara, BUSC n. 914/178497;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa a r.l. Andromeda 80», con sede in Chieti, costituita per rogito De Cinque in data 9 febbraio 1980, rep. 13036, reg. soc. 1857, tribunale di Chieti, BUSC n. 902/190630;

società cooperativa edilizia «La Concordia», società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Vasto (Chieti), costituita per rogito Litterio in data 9 febbraio 1979, rep. 10079, reg. soc. 604, tribunale di Vasto, BUSC n. 756/170407;

società cooperativa edilizia «Sole», cooperativa edilizia tra impiegati dello Stato a responsabilità limitata, con sede in Frosinone, costituita per rogito Cianci in data 9 febbraio 1965, rep. 5039, reg. soc. 999, tribunale di Frosinone, BUSC n. 53/92771;

società cooperativa edilizia «Helios 9 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Nicotra in data 31 ottobre 1978, rep. 853, reg. soc. 5712, tribunale di Latina, BUSC n. 1660/162840;

società cooperativa edilizia «Il Garofano - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Nicotra in data 23 giugno 1979, rep. 2548, reg. soc. 6022, tribunale di Latina, BUSC n. 1732/169367;

società cooperativa edilizia «C.E.P.A.C. - Cooperativa edilizia provinciale Aeli casa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Falessi in data 16 aprile 1981, rep. 3626, reg. soc. 7056, tribunale di Latina, BUSC n. 1949/182890;

società cooperativa edilizia «La Casa 89 - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Latina, costituita per rogito Alfonsi in data 9 maggio 1989, rep. 28904, reg. soc. 15263, tribunale di Latina, BUSC n. 2826/241641;

società cooperativa edilizia «Villaggio Vega - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 15 marzo 1974, rep. 12295, reg. soc. 3958, tribunale di Latina, BUSC n. 1264/130669;

società cooperativa edilizia «Nuova Sabotino - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Latina, costituita per rogito Pisapia in data 22 marzo 1976, rep. 46873, reg. soc. 4739, tribunale di Latina, BUSC n. 1446/144899;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata - Aerolatina prima», fra impiegati dello Stato (ufficiali Aeronautica militare), con sede in Latina, costituita per rogito Millozza in data 6 aprile 1955, rep. 6632, reg. soc. 689, tribunale di Latina, BUSC n. 2/51406;

società cooperativa edilizia «Aurora - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Formia (Latina), costituita per rogito Grimaldi in data 2 marzo 1987, rep. 6333, reg. soc. 12650, tribunale di Latina, BUSC n. 2592/226810;

società cooperativa edilizia «Simegò - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Maceo in data 19 febbraio 1977, rep. 94273, reg. soc. 5109, tribunale di Latina, BUSC n. 1526/151591;

società cooperativa edilizia «Prima casa», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito De Cerbo in data 4 aprile 1985, rep. 8397, reg. soc. 10295, tribunale di Latina, BUSC n. 2335/211303;

società cooperativa edilizia «Sezze 82», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sezze (Latina), costituita per rogito Mandato in data 28 settembre 1982, rep. 11025, reg. soc. 7970, tribunale di Latina, BUSC n. 2088/194204;

società cooperativa edilizia «Domus Sabina Nova - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rieti, costituita per rogito Filippi in data 18 giugno 1975, rep. 34962, reg. soc. 1042, tribunale di Rieti, BUSC n. 412/139122;

società cooperativa edilizia «Selva Piana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Leonessa (Rieti), costituita per rogito Filippi in data 5 luglio 1977, rep. 39772, reg. soc. 1225, tribunale di Rieti, BUSC n. 484/154149;

società cooperativa edilizia «Habitat Cassino 70», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Matronola in data 26 novembre 1971, rep. 42512, reg. soc. 254/72, tribunale di Cassino, BUSC n. 474/117358;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa Antico laboratorio della Tuscia a r.l.» (già «Società cooperativa edilizia Raffiche Uno a responsabilità limitata»), con sede in Viterbo, costituita per rogito Riboldi in data 28 maggio 1981, rep. 36908, reg. soc. 6524, tribunale di Viterbo (già tribunale di Roma reg. soc. 4710/81), BUSC n. 1625/185480;

società cooperativa edilizia «Casa economica e popolare 76 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Fiumicino (Roma), costituita per rogito Colalelli in data 17 marzo 1976, rep. 31847, reg. soc. 1948/76, tribunale di Roma, BUSC n. 23273/146424;

società cooperativa edilizia «Progresso popolare - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Pomezia (Roma), costituita per rogito Colalelli in data 2 aprile 1973, rep. 14233, reg. soc. 2433/73, tribunale di Roma, BUSC n. 21508/125306;

società cooperativa edilizia «La Ferroviaria - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Frascati (Roma), costituita per rogito Intersimone in data 11 ottobre 1950, rep. 10222, reg. soc. 2133, tribunale di Roma, BUSC n. 11799/32858;

società cooperativa edilizia «Team - Tecnologie elaborazione e automazione moderne - Soc. coop. a r.l.», con sede in Velletri (Roma), costituita per rogito Valente in data 11 gennaio 1983, rep. 10611, reg. soc. 3844, tribunale di Velletri, BUSC n. 27789/198713;

società cooperativa edilizia «La Rocca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tolfa (Roma), costituita per rogito Antonelli in data 19 ottobre 1974, rep. 7261, reg. soc. 74/74, tribunale di Civitavecchia, BUSC n. 22463/135972;

società cooperativa edilizia «Pomezia verde - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Pomezia (Roma), costituita per rogito Bellagamba in data 17 giugno 1981, rep. 1262, reg. soc. 4620/81, tribunale di Roma, BUSC n. 26687/185902;

società cooperativa edilizia «Annibalcaro Tolfa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Tolfa (Roma), costituita per rogito Sconocchia in data 22 dicembre 1980, rep. 13094, reg. soc. 58/81, tribunale di Civitavecchia, BUSC n. 26481/183930;

società cooperativa edilizia «La Postelegrafica di Nettuno - Società cooperativa edificatrice a responsabilità limitata», con sede in Nettuno (Roma), costituita per rogito Cinque in data 28 luglio 1955, rep. 9180, reg. soc. 746, tribunale di Velletri, BUSC n. 9072/64319;

società cooperativa edilizia «Rignano 80 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Rignano Flaminio (Roma), costituita per rogito Bellucci in data 27 maggio 1980, rep. 6466, reg. soc. 2865/80, tribunale di Roma, BUSC n. 25818/176548;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia di abitazione Nuovo sviluppo Olevano a responsabilità limitata», con sede in Ariccia (Roma), costituita per rogito Ducci in data 1° ottobre 1986, rep. 3516, reg. soc. 6240/86, tribunale di Velletri, BUSC n. 29752/224394;

società cooperativa edilizia «Speranza» fra appartenenti alle Forze armate e di polizia a responsabilità limitata, con sede in Velletri (Roma), costituita per rogito Pennacchio in data 13 maggio 1976, rep. 2957, reg. soc. 2156, tribunale di Velletri, BUSC n. 23354/147388;

società cooperativa edilizia «Alfa 85 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Tivoli (Roma), costituita per rogito Sessano in data 9 gennaio 1985, rep. 3923, reg. soc. 2248/85, tribunale di Roma, BUSC n. 28622;

società cooperativa edilizia «Caserma Giorgi - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Becchetti in data 11 febbraio 1982, rep. 6568, reg. soc. 186/82, tribunale di Civitavecchia, BUSC n. 27044/189970;

società cooperativa edilizia «La Romanese» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Magliano Romano (Roma), costituita per rogito Ferrofino in data 15 novembre 1984, rep. 24191, reg. soc. 8487/84, tribunale di Roma, BUSC n. 28525/207708;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edificatrice a responsabilità limitata Casa Felice», con sede in Bologna, costituita per rogito Stame in data 10 febbraio 1953, rep. 33241, reg. soc. 10716, tribunale di Bologna, BUSC n. 269/40642;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Casa democratica di Castel Guelfo - Società a responsabilità limitata», con sede in Castel Guelfo (Bologna), costituita per rogito Appio Alvisi in data 16 maggio 1964, rep. 30713/4578, reg. soc. 15323, tribunale di Bologna, BUSC n. 1098/87889;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia a responsabilità limitata Zeno Pezzoli di Altedo di Malalbergo per braccianti agricoli dipendenti», con sede in Malalbergo (Bologna), costituita per rogito Bonoli in data 2 marzo 1962, rep. 4853, reg. soc. 14425, tribunale di Bologna, BUSC n. 1089/74500;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia La Comacchiese a responsabilità limitata», con sede in Comacchio (Ferrara), costituita per rogito Ferrante Tura in data 3 ottobre 1976, rep. 4589, tribunale di Ferrara, BUSC n. 1438/148171;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia il Caminetto a responsabilità limitata», con sede in Finale Emilia (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 8 giugno 1962, rep. 8993/3328, reg. soc. 4197, tribunale di Modena, BUSC n. 521/73263;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Edil - Forte - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rubiera (Reggio Emilia), costituita per rogito Corbelli in data 4 settembre 1984, rep. 28126/7913, reg. soc. 13393, tribunale di Reggio Emilia, BUSC n. 2334/206981;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice 1° Maggio - Soc. coop. a r.l.», con sede in Parma, costituita per rogito Cavandoli in data 18 marzo 1982, rep. 26595, reg. soc. 12591, tribunale di Parma, BUSC n. 1953/191052;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Centro storico a responsabilità limitata», con sede in Piacenza, costituita per rogito Ennio del Giudice in data 1° marzo 1981, rep. 120855, reg. soc. 6248, tribunale di Piacenza, BUSC n. 714/183123;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Trebbia - Assoagenti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piacenza, costituita per rogito Boscarelli in data 13 gennaio 1982, rep. 6349, reg. soc. 6768, tribunale di Piacenza, BUSC n. 758/188842;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Villaggio Verde a responsabilità limitata», con sede in Piacenza, costituita per rogito del Giudice in data 1° marzo 1981, rep. 120852, reg. soc. 6245, tribunale di Piacenza, BUSC n. 712/183121;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La Casa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bagnacavallo (Ravenna), costituita per rogito Bosi in data 31 luglio 1972, rep. 24963, reg. soc. 3772, tribunale di Ravenna, BUSC n. 1064/121075.

93A6885

MINISTERO DELLA SANITÀ

Provvedimenti concernenti la costituzione degli ordini dei veterinari delle province di Rimini, Verbania-Cusio-Ossola, Crotone, Vibo Valentia, Firenze e Prato, Vercelli e Biella, Como e Lecco, Milano e Lodi.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1993 è stato costituito l'ordine dei veterinari della provincia di Rimini, con sede in Rimini, capoluogo di provincia.

È stata nominata una commissione straordinaria di tre veterinari iscritti all'albo dell'ordine provinciale di Forlì e residenti nei comuni facenti parte della provincia di Rimini, con incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine provinciale di Rimini per il triennio 1994-96 e di amministrare l'ordine fino all'elezione del consiglio.

L'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo deve essere convocata entro il mese di novembre 1993.

Il presidente dell'ordine provinciale di Forlì curerà la notifica del presente decreto ai membri della commissione straordinaria e fornirà agli stessi la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1993 è stato costituito l'ordine dei veterinari della provincia di Verbania-Cusio-Ossola, con sede in Verbania, capoluogo di provincia.

È stata nominata una commissione straordinaria di tre veterinari iscritti all'albo dell'ordine provinciale di Novara e residenti nei comuni facenti parte della provincia di Verbania-Cusio-Ossola, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine provinciale di Verbania-Cusio-Ossola per il triennio 1994-96 e di amministrare l'ordine fino all'elezione del consiglio.

L'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo deve essere convocata entro il mese di novembre 1993.

Il presidente dell'ordine provinciale di Novara curerà la notifica del presente decreto ai membri della commissione straordinaria e fornirà agli stessi la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1993 è stato costituito l'ordine dei veterinari della provincia di Crotone, con sede in Crotone, capoluogo della provincia.

È stata nominata una commissione straordinaria di tre veterinari iscritti all'albo dell'ordine provinciale di Catanzaro e residenti nei comuni facenti parte della provincia di Crotone, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine provinciale di Crotone per il triennio 1994-96 e di amministrare l'ordine fino all'elezione del consiglio.

L'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo deve essere convocata entro il mese di novembre 1993.

Il presidente dell'ordine provinciale di Catanzaro curerà la notifica del presente decreto ai membri della commissione straordinaria e fornirà agli stessi la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1993 è stato costituito l'ordine dei veterani della provincia di Vibo Valentia, con sede in Vibo Valentia, capoluogo della provincia.

È stata nominata una commissione straordinaria di tre veterani iscritti all'albo dell'ordine provinciale di Catanzaro e residenti nei comuni facenti parte della provincia di Vibo Valentia, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine provinciale di Vibo Valentia per il triennio 1994-96 e di amministrare l'ordine fino all'elezione del consiglio.

L'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo deve essere convocata entro il mese di novembre 1993.

Il presidente dell'ordine provinciale di Catanzaro curerà la notifica del presente decreto ai membri della commissione straordinaria e fornirà agli stessi la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1993 la circoscrizione dell'ordine dei veterani della provincia di Firenze comprende anche la provincia di Prato.

L'ordine dei veterani della provincia di Firenze assume la denominazione di «Ordine dei veterani delle province di Firenze e di Prato» ed ha sede in Firenze.

Il consiglio direttivo dell'ordine provinciale di Firenze è sciolto ed è nominata una commissione straordinaria di tre veterani iscritti all'albo del predetto ordine, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine interprovinciale di Firenze e di Prato per il triennio 1994-96, di curare ogni altro adempimento connesso all'istituzione dell'ordine interprovinciale nonché di amministrare l'ordine stesso fino all'elezione del consiglio.

L'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo deve essere convocata entro il mese di novembre 1993.

Il prefetto di Firenze curerà la notifica del presente decreto al presidente dell'ordine di Firenze ed ai membri della commissione straordinaria.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1993 la circoscrizione dell'ordine dei veterani della provincia di Vercelli comprende anche la provincia di Biella.

L'ordine dei veterani della provincia di Vercelli assume la denominazione di «Ordine dei veterani delle province di Vercelli e di Biella» ed ha sede in Vercelli.

Il consiglio direttivo dell'ordine provinciale di Vercelli è sciolto ed è nominata una commissione straordinaria di tre veterani iscritti all'albo del predetto ordine, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine interprovinciale di Vercelli e di Biella per il triennio 1994-96, di curare ogni altro adempimento connesso all'istituzione dell'ordine interprovinciale nonché di amministrare l'ordine stesso fino all'elezione del consiglio.

L'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo deve essere convocata entro il mese di novembre 1993.

Il prefetto di Vercelli curerà la notifica del presente decreto al presidente dell'ordine di Vercelli ed ai membri della commissione straordinaria.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1993 la circoscrizione dell'ordine dei veterani della provincia di Como comprende anche la provincia di Lecco.

L'ordine dei veterani della provincia di Como assume la denominazione di «Ordine dei veterani delle province di Como e di Lecco» ed ha sede in Como.

Il consiglio direttivo dell'ordine provinciale di Como è sciolto ed è nominata una commissione straordinaria di tre veterani iscritti all'albo del predetto ordine, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine interprovinciale di Como e di Lecco per il triennio 1994-96, di curare ogni altro adempimento connesso all'istituzione dell'ordine interprovinciale nonché di amministrare l'ordine stesso fino all'elezione del consiglio.

L'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo deve essere convocata entro il mese di novembre 1993.

Il prefetto di Como curerà la notifica del presente decreto al presidente dell'ordine di Como ed ai membri della commissione straordinaria.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1993 la circoscrizione dell'ordine dei veterani della provincia di Milano comprende anche la provincia di Lodi.

L'ordine dei veterani della provincia di Milano assume la denominazione di «Ordine dei veterani delle province di Milano e di Lodi» ed ha sede in Milano.

Il consiglio direttivo dell'ordine provinciale di Milano è sciolto ed è nominata una commissione straordinaria di tre veterani iscritti all'albo del predetto ordine, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine interprovinciale di Milano e di Lodi per il triennio 1994-96, di curare ogni altro adempimento connesso all'istituzione dell'ordine interprovinciale nonché di amministrare l'ordine stesso fino all'elezione del consiglio.

L'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo deve essere convocata entro il mese di novembre 1993.

Il prefetto di Milano curerà la notifica del presente decreto al presidente dell'ordine di Milano ed ai membri della commissione straordinaria.

93A6899

MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Iscrizione dell'associazione «A.P.N.A.L. - Associazione produttori nocciole Alto Lazio», in Ronciglione, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori di frutta in guscio e/o carrube.

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1993, n. 95683, è stata accertata nell'associazione «A.P.N.A.L. - Associazione produttori nocciole dell'Alto Lazio», con sede in Ronciglione (Viterbo), viale Garibaldi n. 53, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165, nonché dai regolamenti CEE n. 789/89 e n. 2159/89.

La predetta associazione è iscritta al n. 10 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori di frutta in guscio e/o carrube, di cui all'art. 5 della citata legge e, ad essa è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

93A6896

MINISTERO DELL'INTERNO

126° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'Interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N., B. sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93 e n. 276/93, i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. 8477 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.653-C-93 in data 17 novembre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
 Denominazione: «DUMOULIN» MOD. GRANDE CHASSE
 Calibro: 505 GIBBS
 Numero delle canne: UNA
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
 Lunghezza delle canne: MM. 650
 Lunghezza dell'arma: MM. 1220
 Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
 Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
 Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
 Presentatore: TORRANI RENZO IMPORTATORE DELL'ARMA
 Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 8478 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.652-C-93 in data 17 novembre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
 Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. 47
 Calibro: MM. 4.5
 Numero delle canne: UNA
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
 Lunghezza delle canne: MM. 500
 Lunghezza dell'arma: MM. 1070
 Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
 Stato o Stati in cui fu prodotta: CECOSLOVACCHIA
 Stato o Stati da cui è importata: CECOSLOVACCHIA
 Presentatore: SIMONE GIANFRANCO IMPORTATORE DELL'ARMA
 Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. 8479 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 17 novembre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
 Denominazione: «COLT» MOD. SPORTER RIFLE H-BAR (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILI)
 Calibro: 223 REMINGTON
 Numero delle canne: UNA
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
 Lunghezza delle canne: MM. 508
 Lunghezza dell'arma: MM. 990
 Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
 Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
 Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
 Presentatore: DEMARCHI GIANLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
 Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

Nota. -- L'arma deve impiegare un caricatore-serbatoio strutturato per contenere solo ed esclusivamente n. 5 (cinque) colpi.

N 8480 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50 3065-C-80 in data 17 novembre 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo CARABINA
 Denominazione «COIT» MOD SPORTER RIFLE H-BAR (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILI)
 Calibro 223 REMINGTON
 Numero delle canne UNA
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore 5
 Lunghezza delle canne MM 508
 Lunghezza dell'arma MM 990
 Funzionamento SEMIAUTOMATICO
 Stato o Stati in cui è prodotta USA
 Stato o Stati da cui è importata USA
 Presentatore DEMARCHI GIANLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
 Classe cui è stata assegnata l'arma C 7

Nota — L'arma deve impiegare un caricatore-serbatoio strutturato per contenere solo ed esclusivamente n. 5 (cinque) colpi

N 8481 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50 3065-C-80 in data 17 novembre 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo CARABINA
 Denominazione «COLI» MOD SPORTER COMPETITION H-BAR (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILI)
 Calibro 223 REMINGTON
 Numero delle canne UNA
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore 5
 Lunghezza delle canne MM 508
 Lunghezza dell'arma MM 990
 Funzionamento SEMIAUTOMATICO
 Stato o Stati in cui è prodotta USA
 Stato o Stati da cui è importata USA
 Presentatore DEMARCHI GIANLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
 Classe cui è stata assegnata l'arma C 7

Nota — L'arma deve impiegare un caricatore-serbatoio strutturato per contenere solo ed esclusivamente n. 5 (cinque) colpi

N 8482 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50 3065-C-80 in data 17 novembre 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo CARABINA
 Denominazione «COIT» MOD SPORTER LIGHTWEIGHT (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILI)
 Calibro 223 REMINGTON
 Numero delle canne UNA
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore 5
 Lunghezza delle canne MM 406
 Lunghezza dell'arma MM 876
 Funzionamento SEMIAUTOMATICO
 Stato o Stati in cui è prodotta USA
 Stato o Stati da cui è importata USA
 Presentatore DEMARCHI GIANLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
 Classe cui è stata assegnata l'arma C 7

Nota — L'arma deve impiegare un caricatore-serbatoio strutturato per contenere solo ed esclusivamente n. 5 (cinque) colpi

N 8483 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50 3098-C-80 in data 17 novembre 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE
 Denominazione «WALTHER» MOD GIW 41
 Calibro MM 8 x 57 IS
 Numero delle canne UNA
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore 5
 Lunghezza delle canne MM 550 CON COMPENSATORE MM 585
 Lunghezza dell'arma MM 1150
 Funzionamento SEMIAUTOMATICO
 Stato o Stati in cui è prodotta GERMANIA
 Stato o Stati da cui è importata CANADA
 Presentatore REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
 Classe cui è stata assegnata l'arma C 7

N. 8484 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 3098-C-80 in data 17 novembre 1993.*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE
Denominazione «MAUSER» MOD GEW 41 M
Calibro MM 8 x 57 JS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 5
Lunghezza delle canne MM. 550 CON COMPENSATORE MM 585
Lunghezza dell'arma: MM 1170
Funzionamento SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata USA
Presentatore REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S P A »
Classe cui è stata assegnata l'arma C 7

N. 8485 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 3098-C-80 in data 17 novembre 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo PISTOLA
Denominazione «FEMARU FEGYUER» MOD. 37
Calibro 380 ACP (9 CORTO)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 7
Lunghezza delle canne MM 99
Lunghezza dell'arma MM 173
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta UNGHERIA
Stato o Stati da cui è importata CANADA
Presentatore REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A »
Classe cui è stata assegnata l'arma C 1

N. 8486 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 17 novembre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo PISTOLA
Denominazione «LE FRANCAISE» MOD TYPE ARMEE
Calibro MM 9 BROWNING LONG
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 8
Lunghezza delle canne MM 128
Lunghezza dell'arma MM 202
Funzionamento SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S P A »
Classe cui è stata assegnata l'arma C 1

N. 8487 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 3098-C-80 in data 17 novembre 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo PISTOLA
Denominazione «MAB» MOD. E
Calibro: MM. 6,35 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 9
Lunghezza delle canne: MM. 82
Lunghezza dell'arma: MM. 152
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A »
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 8488 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50/3098-C-80 in data 17 novembre 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo PISTOLA
Denominazione «MAB» MOD R
Calibro MM 7,65 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 9
Lunghezza delle canne: MM 100
Lunghezza dell'arma: MM 190
Funzionamento SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata CANADA
Presentatore REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S P A»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 8489 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50/3098-C-80 in data 17 novembre 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo PISTOLA
Denominazione «STAR» MOD POCKET
Calibro: MM. 6,35 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 8
Lunghezza delle canne: MM 67
Lunghezza dell'arma: MM. 126
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S P A»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 8490 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50/5849-C-84 in data 17 novembre 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo CARABINA
Denominazione «ORSI & ORSI» MOD GAMS
Calibro MM 6,5 × 57 R
Numero delle canne UNA (A FORMA ESTERNA OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO L SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore ORSI MASSIMILIANO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «ORSI & ORSI S R L»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 8491 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50/5849-C-84 in data 17 novembre 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo CARABINA EXPRESS
Denominazione: «ORSI & ORSI» MOD MEDVED (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: -
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore ORSI MASSIMILIANO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «ORSI & ORSI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 8492 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5849-C-84 in data 17 novembre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ORSI & ORSI» MOD. REHBOCK
Calibro: MM. 6 × 62 R FRERES
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: --
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: --
Presentatore: ORSI MASSIMILIANO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «ORSI & ORSI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 8493 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5849-C-84 in data 17 novembre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ORSI & ORSI» MOD. REHBOCK
Calibro: MM. 7 × 65 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: --
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: --
Presentatore: ORSI MASSIMILIANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ORSI & ORSI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 8494 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5849-C-84 in data 17 novembre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ORSI & ORSI» MOD. REHBOCK
Calibro: MM. 8 × 75 RS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: --
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: --
Presentatore: ORSI MASSIMILIANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ORSI & ORSI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 8495 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5849-C-84 in data 17 novembre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ORSI & ORSI» MOD. STANDARD
Calibro: MM. 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: --
Presentatore: ORSI MASSIMILIANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ORSI & ORSI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 8496 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50 5849-C-84 in data 17 novembre 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo CARABINA
Denominazione «ORSI & ORSI» MOD STANDARD
Calibro MM 404 JEFFERY
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 3
Lunghezza delle canne MM 600
Lunghezza dell'arma MM 1100
Funzionamento A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore ORSI MASSIMILIANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ORSI & ORSI S R L»
Classe cui è stata assegnata l'arma C 6

N. 8497 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50 5849-C-84 in data 17 novembre 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo CARABINA EXPRESS
Denominazione «HOLLAND & HOLLAND» MOD ROYAL (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro MM 458 WINCHESTER
Numero delle canne DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne MM. 610
Lunghezza dell'arma MM 1030
Funzionamento A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata INGHILTERRA
Presentatore ORSI MASSIMILIANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ORSI & ORSI S R L»
Classe cui è stata assegnata l'arma C 5

N. 8498 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50 5849-C-84 in data 17 novembre 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo CARABINA
Denominazione «JOSEF JUST» MOD 90 (ESTRATTORE AUTOMATICO)
Calibro MM 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne UNA (A FORMA ESTERNA OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore --
Lunghezza delle canne MM. 675
Lunghezza dell'arma MM. 1110
Funzionamento A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata AUSTRIA
Presentatore ORSI MASSIMILIANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ORSI & ORSI S R L»
Classe cui è stata assegnata l'arma C 5

N. 8499 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50 5849-C-84 in data 17 novembre 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo CARABINA
Denominazione: «JOSEF JUST» MOD 92 (ESTRATTORE AUTOMATICO)
Calibro MM. 243 WINCHESTER
Numero delle canne UNA (A FORMA ESTERNA OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore --
Lunghezza delle canne MM. 630
Lunghezza dell'arma MM 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore ORSI MASSIMILIANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ORSI & ORSI S R L»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 8500 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.5849-C-84 in data 17 novembre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «PETER HOFER» MOD. KIPPLAUF
Calibro: MM. 6 × 62 R FRERES
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: ORSI MASSIMILIANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ORSI & ORSI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 8501 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.5849-C-84 in data 17 novembre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «PETER HOFER» MOD. KIPPLAUF ISCHLERSTUTZEN
Calibro: MM. 6,5 × 65 R
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA 1/3 OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: ORSI MASSIMILIANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ORSI & ORSI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 8502 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.5849-C-84 in data 17 novembre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PETER HOFER» MOD. BOCK (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 20,7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: ORSI MASSIMILIANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ORSI & ORSI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 8503 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.5849-C-84 in data 17 novembre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «PETER HOFER» MOD. DRILLING
Calibro: MM. 8 × 75 RS/6,5 × 57 R/410 MAGNUM
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA RIGATA E UNA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: ORSI MASSIMILIANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ORSI & ORSI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 8504 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5849-C-84 in data 17 novembre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA EXPRESS COMBINATA
Denominazione: «LUDWIG BOROBNIK» MOD. BERGSTUTZEN
Calibro: 243 WINCHESTER 30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: ORSI MASSIMILIANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ORSI & ORSI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 8505 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5849-C-84 in data 17 novembre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA EXPRESS COMBINATA
Denominazione: «LUDWIG BOROBNIK» MOD. BERGSTUTZEN
Calibro: MM. 8 × 75 RS 5,6 × 50 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: -
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: ORSI MASSIMILIANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ORSI & ORSI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 8506 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5849-C-84 in data 17 novembre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «LUDWIG BOROBNIK» MOD. MAXIM (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 9,3 × 74 R/410 MAGNUM
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA RIGATA ED UNA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: -
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: ORSI MASSIMILIANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ORSI & ORSI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 8507 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2657-C-79 in data 17 novembre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAVAGE» MOD. 110 G (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1156
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 8508 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2657-C-79 in data 17 novembre 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo CARABINA
Denominazione: «SAVAGE» MOD 110 G (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 4
Lunghezza delle canne MM. 560
Lunghezza dell'arma MM. 1105
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 8509 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2657-C-79 in data 17 novembre 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo CARABINA
Denominazione «SAVAGE» MOD 110 G (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro 223 REMINGTON
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 4
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1105
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 8510 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2657-C-79 in data 17 novembre 1993.*

Descrizione dell'arma

Tipo CARABINA
Denominazione: «SAVAGE» MOD 110 G (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1156
Funzionamento A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 8511 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2657-C-79 in data 17 novembre 1993.*

Descrizione dell'arma

Tipo CARABINA
Denominazione: «SAVAGE» MOD. 110 G (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 4
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1105
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 8512 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2657-C-79 in data 17 novembre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAVAGE» MOD. 116 FSK
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1105
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 8513 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2657-C-79 in data 17 novembre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAVAGE» MOD. 116 FSK
Calibro: 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1105
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 8514 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2657-C-79 in data 17 novembre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAVAGE» MOD. 116 FSK
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1105
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 8515 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2657-C-79 in data 17 novembre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAVAGE» MOD. 116 FSK
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1105
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 8516 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50 2657-C-79 in data 17 novembre 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo: FUCILE COMBINATO
 Denominazione: «ZBRNO» MOD 502 2
 Calibro: 12,7 × 57 R
 Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTI (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore —
 Lunghezza delle canne: MM 600
 Lunghezza dell'arma: MM 1029
 Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLO CON SENSIBILIZZATORI DELLO SCATTO SUL 1°)
 Stato o Stati in cui è prodotta: CECOSLOVACCHIA
 Stato o Stati da cui è importata: CECOSLOVACCHIA
 Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETIO S N C»
 Classe cui è stata assegnata l'arma C 8

N. 8517 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50 358-C-93 in data 17 novembre 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo: FUCILE
 Denominazione: «SLAVIA» MOD 77 (630) (LACCA DI MIRA REGOLABILE)
 Calibro: MM 4,5
 Numero delle canne: UNA
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore
 Lunghezza delle canne: MM: 530
 Lunghezza dell'arma: MM: 1160
 Funzionamento AD ARIA COMPRESSA
 Stato o Stati in cui è prodotta: CECOSLOVACCHIA
 Stato o Stati da cui è importata: UNGHERIA
 Presentatore BISELLO SILVIO IMPORTATORE DELL'ARMA
 Classe cui è stata assegnata l'arma C 11

RETTIFICHE

Al n. 7919 del Catalogo dove è scritto Denominazione «BERTIHER» mod. 1892 16, leggesi Denominazione «BERTHIER» mod. 1892 16.

3A6849

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione professionale pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per la chimica, a seguito del decreto ministeriale 11 novembre 1991 pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1991.

PROGRAMMA NAZIONALI DI RICERCA PER LA CHIMICA

Con decreto ministeriale 30 novembre 1993 è affidata alla Novamont S.p.a. - Milano, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Prodotti per l'adozione di tecnologie pulite» per un importo complessivo di 13.500 milioni di lire — di cui 12.500 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.000 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di quarantotto mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

3A6898

Affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione professionale pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca sui materiali innovativi avanzati, a seguito del decreto ministeriale 14 aprile 1992 pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1992.

PROGRAMMA NAZIONALI DI RICERCA
 SUI MATERIALI INNOVATIVI AVANZATI

Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 è affidata al CINS - Consorzio industriale nazionale superconduttori - Roma, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Sviluppo dei processi di deposizione e/o formazione di strati di superconduttori per dispositivi elettronici, commutatori o sensori» per un importo complessivo di 6.800 milioni di lire — di cui 6.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 800 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di trentasei mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

- Con decreto ministeriale 23 novembre 1993 è affidata al CINS - Consorzio industriale nazionale superconduttori - Roma, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Sviluppo di materiali e semilavorati ad alta densità di corrente da superconduttori ceramici e affinamento dei processi di produzione» per un importo complessivo di 5 400 milioni di lire — di cui 5 000 milioni di lire per le attività di ricerca e 400 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di trentasei mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S p a provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1993 è affidata al Centro sviluppo materiali S p a - Roma, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Sviluppo di nuovi prodotti a base di leghe metalliche speciali e composti intermetallici per componenti di turbine a gas» per un importo complessivo di 11 900 milioni di lire — di cui 11 000 milioni di lire per le attività di ricerca e 900 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di quarantotto mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S p a provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1993 è affidata al Centro sviluppo materiali S p a - Roma, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Sviluppo di materiali e tecnologie relativi a riporti superficiali avanzati ceramici e metallici su nastri metallici per impieghi diversificati ad altissime prestazioni» per un importo complessivo di 7.800 milioni di lire — di cui 7 000 milioni di lire per le attività di ricerca e 800 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di quarantadue mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S p a provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

93A6897

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Volere è potere Soc. coop. a r.l.», in Udine, e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 6055 datata 5 novembre 1993 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa «Volere è potere - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 21 dicembre 1990 per rogito notaio dott. Bruno Panella di Udine, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Mizzau, con studio in Udine, via Cavouri, 26.

93A6905

FRANCESCO NIGRO, *duettore*

FRANCESCO NOCCHIA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 345 000 - semestrale L. 188 000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63 000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193 000 - semestrale L. 105.000 		<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63 000 - semestrale L. 44 000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193 000 - semestrale L. 105 000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 664 000 - semestrale L. 366 000
---	--	---

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1993

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1 300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1 300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami».	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1 300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1 400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120 000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1 400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78 000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7 350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1 300 000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1 500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

NB — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione e subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 2 8 9 0 9 3 *

L. 1.300